



*Consiglio regionale della Calabria*



# VADEMECUM DEL CANDIDATO CONSIGLIERE REGIONALE





*Consiglio regionale della Calabria*  
**Area Processo legislativo e Assistenza giuridica**

## **Obiettivo specifico n. 1**

***“Vademecum del candidato Consigliere regionale”***

**collegato all’obiettivo generale**

*“Valorizzare il ruolo del Consiglio regionale, rafforzando l’interlocuzione con le istituzioni europee, nazionali e anche locali, mediante azioni volte a migliorare e consolidare gli istituti di democrazia partecipativa nonché ad incrementare la qualità della produzione legislativa con la predisposizione di strumenti conoscitivi e di analisi giuridica e con interventi di supporto agli organi consiliari nell’esercizio delle loro funzioni”*



*Consiglio regionale della Calabria*  
**Area Processo legislativo e Assistenza giuridica**

*Gentile Consigliere,*

il presente Manuale, curato dall'Area Processo legislativo e Assistenza giuridica nell'ambito dell'obiettivo specifico n. 1 "Vademecum del candidato consigliere regionale" dell'anno 2023, consiste nella compilazione di un "Vademecum" che raccoglie le norme fondamentali riguardanti lo status del candidato consigliere regionale.

Il volume vuole costituire uno strumento agile e utile a disposizione del candidato consigliere regionale per il miglior svolgimento dei relativi adempimenti nella fase della sua candidatura, nonché per un più facile ed efficace svolgimento delle proprie funzioni, soprattutto nella fase iniziale del proprio mandato elettorale.

Nel vademecum sono stati sintetizzati, gli aspetti più rilevanti in ordine alla disciplina concernente le modalità del sistema elettorale, sono state inserite, inoltre, anche le ultime disposizioni varate dal legislatore nazionale in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità con le cariche elettive e di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Particolare attenzione è stata prestata alla realizzazione di un prodotto di facile consultazione e il più possibile funzionale alle attività dei Consiglieri.

Al fine di rendere chiari la consultazione e l'utilizzo di tali istruzioni si ritiene utile fornire alcune indicazioni di lettura.

Il Vademecum si compone di quattro sezioni illustrative: la prima parte è dedicata ad una esposizione degli elementi essenziali del sistema di elezione del consigliere regionale, la seconda tratta degli istituti di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, la terza delle prerogative e dei diritti dei consiglieri regionali, l'ultima, infine, riporta la normativa di riferimento.

Il volume consta di parti compilative e di tabelle illustrative che contengono informazioni immediate, chiare e facilmente fruibili, con l'obiettivo di semplificare gli istituti giuridici e la lettura delle norme, anche attraverso l'inserimento di appositi collegamenti ipertestuali.

I testi della normativa di riferimento, vigente alla data dell'11 dicembre c.a., sono tratti dai siti del Consiglio regionale della Calabria e di Normattiva.

Il vademecum è stato realizzato con caratteristiche grafiche che ne favoriscono la leggibilità e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Avv. Giovanni Fedele

## **SEZIONE I**

### **Elementi essenziali del sistema di elezione del Consigliere regionale**

## 1. Cenni sul sistema di elezione

### 1.1 Normativa e aspetti generali

In base all'articolo 122, comma primo, Cost., come introdotto dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, modificativa del Titolo V, Parte II, della Costituzione, alle Regioni a statuto ordinario è attribuita la potestà legislativa, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, in materia di sistema di elezione dei consiglieri, degli assessori e del Presidente della Giunta, nonché in materia di ineleggibilità e incompatibilità degli stessi. Si tratta, quindi, di una vera e propria *species* della potestà legislativa concorrente, sebbene la materia elettorale non risulti espressamente inserita nell'elenco di cui all'art. 117, comma terzo, Cost.

I principi fondamentali, concernenti sia il sistema di elezione, sia i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Regione e dei componenti di Giunta e Consiglio regionale, sono stati dettati con la legge 2 luglio 2004 n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).

A norma dell'art. 38 dello Statuto calabrese, in conformità all'univoca giurisprudenza costituzionale, spetta alla legge regionale, e non allo Statuto, la regolamentazione della materia elettorale. Pertanto, la legge elettorale calabrese è stata adottata con legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), è stata approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri ed è composta da 5 articoli.

Essa disciplina specificamente soltanto alcuni aspetti della materia elettorale, rimandando per il resto al modello elettorale transitorio definito dal legislatore statale, e precisamente dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni).

A queste si aggiungono, per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); per quanto riguarda le cause

di inconferibilità e incompatibilità, le disposizioni contenute nel Decreto legislativo del 08/04/2013 n. 39 -Disposizioni in materia di inconferibilità' e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; e, per quanto riguarda le cause di incandidabilità si rinvia alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Più precisamente, la legge regionale n.1/2005 ha inciso sulla disciplina elettorale statale solo in qualche punto fondamentale, come l'individuazione del numero di consiglieri regionali eletti sulla base di liste circoscrizionali e di quelli eletti con sistema maggioritario, escludendo il sistema del cd. "listino" e mantenendo in capo alla lista regionale il solo candidato alla Presidenza della Giunta Regionale.

Il legislatore calabrese, dunque, ha sostituito il modello proporzionale puro dettato dal legislatore statale con un sistema elettorale misto proporzionale/maggioritario.

Quanto al numero dei consiglieri regionali, esso è variabile in funzione della popolazione residente nella Regione, per come risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale (art. 2 della legge 108/1968). Ai sensi dell'art. 14 della Legge 14 settembre 2011, n. 148, per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti (come la Calabria), il numero massimo dei consiglieri regionali, è stabilito in trenta, oltre il Presidente della Giunta Regionale (v. anche art. 1, comma 2, l. r. n. 1/2005).

Dei trenta membri che compongono il Consiglio regionale, 24 sono eletti con il sistema proporzionale sulla base di liste circoscrizionali e 6 con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali.

La parità di genere viene garantita fin dalla formazione delle liste: il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n.1/2005, come modificato dalla l.r. del 19 novembre 2020, n. 17, adeguandosi ai principi dettati dal legislatore statale in materia di rappresentanza di genere, infatti, stabilisce che nelle liste elettorali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento.

Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti a suffragio universale e diretto. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si svolgono contestualmente.

Il sistema elettorale regionale è basato, dunque, sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna collegata ad una lista regionale, composta da un unico candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

## **1.2 Circoscrizioni elettorali**

Le circoscrizioni elettorali sono tre (Nord, Centro, Sud) e corrispondono ai territori delle originarie Province, tranne la circoscrizione Centro, che comprende i territori di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotona.

Precisamente:

- la Circoscrizione Nord comprende i comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;
- la Circoscrizione Centro comprende i comuni delle attuali Province di Crotona, Catanzaro e Vibo Valentia;
- la Circoscrizione Sud comprende i comuni dell'ex Provincia di Reggio Calabria.

Alle precedenti liste "provinciali", pertanto, sono subentrate le liste "circoscrizionali": ogni riferimento alle prime, presente nella normativa statale, va sostituito con le seconde. Poiché la legge regionale non detta disposizioni sulla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, questa avviene in base alla disciplina statale, che prevede la ripartizione in proporzione alla popolazione con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti.

Secondo il comma 2 quater dell'art. 1 l.r. n. 1/2005, nella circoscrizione Centro (l'unica composta da comuni appartenenti a più province), le liste devono comprendere, a pena di inammissibilità, almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti.

Con decreto del Prefetto di Catanzaro, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, i seggi da assegnare su base di liste

circoscrizionali (24) sono stati così ripartiti: Circoscrizione Nord, 9 seggi; Circoscrizione Centro, 8 seggi; Circoscrizione Sud, 7 seggi.

### **1.3 Durata della legislatura e convocazione dei comizi elettorali.**

Il Consiglio regionale si rinnova ogni cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità del suo scioglimento anticipato (art. 126 Cost. e art. 33 dello Statuto).

In particolare, l'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell'art. 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell'art. 37, comma 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.

Ai sensi dell'articolo 3 della L. 108/1968, il Consiglio esercita le proprie funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per il suo rinnovo, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento dei cinque anni.

Il quinquennio decorre dalla data dell'elezione del Consiglio regionale, mentre i poteri del Consiglio precedente sono prorogati fino al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi eletti.

Le nuove elezioni hanno luogo nel periodo ricompreso tra la quarta domenica antecedente il compimento del quinquennio e non oltre i sessanta giorni successivi al termine dello stesso o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, a esclusione di quello di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni sono indette e hanno luogo entro tre mesi dallo scioglimento stesso.

Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, indice le elezioni con proprio decreto. In caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto, le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta regionale, con le medesime modalità.

Presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia, è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale, competente tra l'altro ad effettuare lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni ed a procedere, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati.

Presso la Corte di appello del capoluogo della regione, invece, è costituito, ai fini della decisione dei ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Corte di appello medesima.

## **2. Istruzioni per la presentazione delle candidature**

### **2.1 Liste circoscrizionali e regionali**

Ciascun candidato può presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, nella composizione delle liste elettorali deve tenersi conto di quanto previsto dalla L.165/2004, in materia di rappresentanza di genere. Le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina (art. 1 comma 6 della l.r. n. 1/2005).

## **2.2 Candidature alla carica di Presidente della Regione**

Le liste regionali contengono come unica candidatura quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

A pena di nullità, la presentazione della lista regionale deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate in non meno della metà delle province della Regione, con arrotondamento all'unità superiore.

Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali interessate.

## **2.3 Modalità di presentazione delle liste e delle candidature**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della L. n. 43/1995 – in base al quale alle liste regionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 della L. n. 108/1968 – alle candidature alla carica di Presidente della Regione si applicano le medesime disposizioni previste per le liste circoscrizionali.

La presentazione delle candidature – regolata dall'articolo 9, primo comma, della L. n. 108/1968, e dall'articolo 1, commi 3, 8 e 11, della L. n. 43/1995 – è effettuata mediante il deposito delle dichiarazioni di presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Regione, allegando altresì la documentazione richiesta per ciascuna fattispecie.

Le liste circoscrizionali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Le candidature alla carica di Presidente della Regione devono essere invece presentate alla cancelleria della Corte d'appello della Regione, presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale.

In considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, non trovano applicazione nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. parere della prima sezione del Consiglio di Stato n. 283 del 13 dicembre 2000).

Non sono, pertanto, ammesse:

- L'autocertificazione per l'iscrizione nelle liste elettorali (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000);
- La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
- La proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'art. 41, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 circoscrive la previsione solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile);
- La presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, altresì, che le disposizioni del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) per espressa previsione contenuta nell'articolo 2, comma 6 non si applicano, tra gli altri, limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di consultazioni elettorali.

Gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste vengono dettagliate nelle schede illustrative di seguito riportate.

## **2.4 SCHEDE ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI**

### **INDICE**

2.4.1	Composizione delle liste circoscrizionali .....	10
2.4.2	Dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali di candidati – Requisiti sostanziali .....	10
A)	Numero dei presentatori .....	10
B)	Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori .....	11
C)	Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista .....	11
D)	Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista circoscrizionale.....	12
2.4.3	Documentazione a corredo della presentazione delle liste circoscrizionali	13
2.4.3.1	Certificati attestanti che i sottoscrittori della lista circoscrizionale sono elettori di un Comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia.....	13
2.4.3.2	Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato nella lista circoscrizionale e dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità .....	13
2.4.3.3	Certificato di iscrizione di ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale, nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.....	14
2.4.3.4	Modello del contrassegno della lista circoscrizionale .....	14
2.4.3.5	Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con una delle liste regionali e copia di analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale.....	15
2.4.4	Quando e Dove presentare le liste circoscrizionali.....	15

### 2.4.1 Composizione delle liste circoscrizionali

<b>Composizione</b>	<p>Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore a due terzi, con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore (<i>art. 3 della l.r. n. 1/2005 che modifica l'art. 9, comma 5 della L. n. 108/1968</i>).</p> <p>Nella circoscrizione centro le liste devono comprendere, a pena di inammissibilità, almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia) – <i>art.1 comma 2 quater della l.r. n. 1/2005</i>.</p> <p>Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione (<i>art. 9, comma 6 della L. n. 108/1968</i>).</p> <p>Le liste circoscrizionali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento e, in caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina (<i>art. 1, comma 6 della l.r. n. 1/2005</i>).</p>
---------------------	--

### 2.4.2 Dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali di candidati – Requisiti sostanziali

La lista circoscrizionale dei candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. È sufficiente che la stessa contenga i requisiti sostanziali previsti dalla legge.	
<b>A) Numero dei presentatori</b>	<p>Le liste circoscrizionali devono essere sottoscritte da un determinato numero di elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della circoscrizione, variabile in ragione del numero degli abitanti:</p> <p>a) da almeno 750 (o da almeno 375 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sino a 100.000 abitanti;</p> <p>b) da almeno 1.000 (o da almeno 500 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;</p> <p>c) da almeno 1.750 (o da almeno 875 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi</p>

<p><b>Segue A) Numero dei presentatori</b></p>	<p>nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 500.000 abitanti e sino a 1.000.000 di abitanti;  d) da almeno 2.000 (o da almeno 1.000 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 1.000.000 di abitanti.  <i>(art. 9, comma 2 della L. n. 108/1968)</i>  In caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo di sottoscrizioni previste dal suddetto articolo 9, è ridotto alla metà.  <i>(art. 1, comma 3, ultimo periodo della L. n.43/1995).</i>  In deroga a quanto previsto dal suddetto art. 9, comma 2 della legge n. 108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori, le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste circoscrizionali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti politiche del gruppo misto.  <i>(art.1, comma 4 della l.r. n. 1/2005)</i>  Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati <i>(art. 9, comma 4, della L. n. 108/1968).</i>  Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro <i>(art. 93 del TU n. 570/1960).</i>  Chi ha sottoscritto una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale può sottoscrivere anche una dichiarazione di presentazione di una lista regionale.</p>
<p><b>B) Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori</b></p>	<p>La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli recanti il contrassegno di lista, nome e cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.  <i>(art. 9, comma 3, L. n. 108/1968)</i></p>
<p><b>C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista</b></p>	<p>Ai sensi dell'<i>art. 9, comma 3, L. n. 108/1968</i>), le firme degli elettori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo <b>14 della legge 21 marzo 1990, n. 53</b> (<i>Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale</i>). In base a quest'ultima disposizione, sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• notai</li> <li>• giudici di pace</li> </ul>

<p><b>Segue C)</b>  <b>Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali</li> <li>• segretari delle procure della Repubblica</li> <li>• membri del Parlamento</li> <li>• consiglieri regionali</li> <li>• presidenti delle province</li> <li>• sindaci metropolitani,</li> <li>• sindaci</li> <li>• assessori comunali e provinciali</li> <li>• componenti della conferenza metropolitana</li> <li>• presidenti dei consigli comunali e provinciali</li> <li>• presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali</li> <li>• consiglieri provinciali</li> <li>• consiglieri metropolitani</li> <li>• consiglieri comunali</li> <li>• segretari comunali e provinciali</li> <li>• funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia</li> <li>• avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'Ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ordine.</li> </ul> <p>L'autenticazione delle sottoscrizioni deve essere compiuta con l'osservanza delle <b>modalità indicate dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000</b> e di seguito illustrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;</li> <li>- il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.</li> </ul> <p>Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180°giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (<i>art. 14 comma3 della L. n. 53/1990</i>).</p> <p>L'autenticazione deve contenere l'indicazione del Comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto. (<i>art. 9, comma 3, della L. n. 108/1968</i>)</p>
<p><b>D) Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista circoscrizionale</b></p>	<p>La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale deve indicare anche due delegati autorizzati a designare appresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale. (<i>art. 9, ultimo comma della L. n. 108/1968</i>)</p>

<p><b>Segue D) Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista circoscrizionale</b></p>	<p>Mentre l'indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione di una lista, comportando come conseguenza l'impossibilità di nominare i propri rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o dei suoi candidati, la mancata indicazione dei delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali comporta l'impossibilità di dichiarare il collegamento con una delle liste regionali, collegamento richiesto a pena di nullità.</p>
<p align="center"><b>2.4.3 Documentazione a corredo della presentazione delle liste circoscrizionali</b></p>	
<p>Per effetto dell'art. 9 della L. n. 108/1968, la lista dei candidati deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:</p>	
<p><b>2.4.3.1 Certificati attestanti che i sottoscrittori della lista circoscrizionale sono elettori di un Comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia</b></p>	<p>Al fine di garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione elettorale provinciale nonché per rendere agevole e rapido l'accertamento di tale condizione, ogni lista circoscrizionale dei candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti che i sottoscrittori siano in possesso del requisito di elettore. I certificati, che potranno essere collettivi ovvero redatti in un unico atto, dovranno essere rilasciati dal sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritte i presentatori ai quali appartengono i presentatori della lista. Il rilascio dei predetti certificati deve avvenire entro il <b>termine perentorio di 24 ore</b> dalla richiesta. <i>(art. 9, comma 8, numero 1 L. n. 108/1968)</i></p>
<p><b>2.4.3.2 Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato nella lista circoscrizionale e dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità</b></p>	<p>Trattasi della dichiarazione con cui ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura che deve contenere altresì la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesta che il candidato non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.lgs n. 235/2012. La dichiarazione di accettazione della candidatura e l'insussistenza della condizione di incandidabilità <b>deve essere firmata dal candidato e autenticata</b> da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990. Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, né per liste circoscrizionali aventi contrassegni diversi, né in più di due</p>

<p><b>Segue 2.4.3.2</b>  <b>Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato nella lista circoscrizionale e dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità</b></p>	<p>regioni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Inoltre, colui che è presidente o consigliere regionale in carica in una Regione, non può presentarsi come candidato in un'altra Regione.  <i>(art. 9, comma 7 e comma 8, numero 2, L. n. 108/1968 nonché art. 7, comma 1, della L. n. 154/1981).</i>  Chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni <i>(art. 87-bis del Testo unico n. 570/1960)</i></p>
<p><b>2.4.3.3 Certificato di iscrizione di ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale, nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica</b></p>	<p>L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dei certificati in cui si attesta che i candidati siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica. Per il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate per il rilascio di analoghi certificati per i presentatori delle liste.  <i>(art. 9, comma 8, numero 3 della L. n. 108/1968)</i></p>
<p><b>2.4.3.4 Modello del contrassegno della lista circoscrizionale</b></p>	<p>Per ogni lista circoscrizionale dovrà, inoltre, essere presentato un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare, che sarà riprodotto sul manifesto recante le liste di candidati e sulle schede di votazione.  Per evitare che l'Ufficio centrale circoscrizionale ricusi il contrassegno, i presentatori della lista circoscrizionale dovranno evitare che esso sia identico o che possa facilmente confondersi con quello di un'altra lista presentata in precedenza o con quello notoriamente usato da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riprodotto simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riprodotto immagini o soggetti religiosi;  Il legislatore regionale, ha annoverato tra gli elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa,</p>

<p><i>Segue</i> <b>2.4.3.4</b> <b>Modello del contrassegno della lista circoscrizionale</b></p>	<p>inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. <i>(art. 9, comma 8, numero 4) della L. n. 108/1968 e art. 1 comma 5 della l.r. n. 1/2005)</i></p> <p>Oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista regionale, è utile che il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, nei formati «. jpeg» e «. pdf».</p>
<p><b>2.4.3.5</b> <b>Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con una delle liste regionali e copia di analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale</b></p>	<p>La presentazione delle liste circoscrizionali di candidati deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali. Per ogni lista circoscrizionale, dunque, i rispettivi delegati alla presentazione, devono dichiarare tale collegamento e la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analogha dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale.</p> <p>Più gruppi di liste circoscrizionali possono collegarsi con la medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.</p> <p>Si precisa che costituiscono "gruppo" le liste circoscrizionali presentate nella stessa Regione con il medesimo contrassegno. <i>(art. 1, commi 8 e 9 della L. n. 43/1995 così come modificati dall'art. 2 della l.r. n. 1/2005)</i></p>
<p align="center"><b>2.4.4 Quando e Dove presentare le liste circoscrizionali</b></p>	
<p><b>Quando</b></p>	<p>Devono essere presentate dalle ore otto del trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, alle ore 12 del ventinovesimo.</p>
<p><b>Dove</b></p>	<p>Presso la cancelleria del Tribunale dove ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale. In tale periodo la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00, compresi i giorni festivi.</p>

## **2.5 SCHEDE ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE REGIONALI**

### **INDICE**

2.5.1	Composizione delle liste regionali.....	17
2.5.2	Dichiarazione di presentazione delle liste regionali dei candidati Requisiti sostanziali .....	17
	A) Numero dei presentatori.....	17
	B) Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori .....	18
	C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista .....	18
	D) Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista regionale.....	19
2.5.3	Documentazione a corredo della presentazione della lista.....	19
	2.5.3.1 Certificati attestanti che i sottoscrittori della lista regionale sono elettori di un Comune della Regione .....	19
	2.5.3.2 Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente della lista regionale .....	20
	2.5.3.3 Dichiarazione di collegamento.....	20
	2.5.3.4 Certificato di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.....	21
2.5.4	Quando e Dove presentare le liste regionali.....	21

2.5.1 Composizione delle liste regionali	
<b>Composizione</b>	<p><b>Le liste regionali</b> contengono come unica candidatura quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Per tale motivo <b>non hanno contrassegno grafico</b> riconducibile a partiti, movimenti o raggruppamenti politici. (art. 2 comma 1, lett. b) l.r. n. 1/2005)</p>
2.5.2 Dichiarazione di presentazione delle liste regionali dei candidati – Requisiti sostanziali	
<p>La lista regionale dei candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. È sufficiente che la stessa contenga i requisiti sostanziali previsti dalla legge.</p>	
<b>A) Numero dei presentatori</b>	<p>Le liste regionali devono essere sottoscritte da un determinato numero di elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nella Regione, variabile in ragione del numero degli abitanti:</p> <p>a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;</p> <p>b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;</p> <p>c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti.</p> <p>In caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.</p> <p>Chi ha sottoscritto una dichiarazione di presentazione di una lista regionale, può sottoscrivere anche una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale.</p> <p>Giova ricordare, altresì, che le liste regionali beneficiano dell'esonero delle sottoscrizioni qualora siano collegate ad una o più liste circoscrizionali cui si applica la deroga prevista dall'art. 1, comma 4 della legge regionale n.1/2005 ovvero liste circoscrizionali che siano espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano nonché quelle che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti politiche del gruppo misto.</p>

<p><b>Segue A) Numero dei presentatori</b></p>	<p><i>(Articolo 1, comma 3, L. n. 43/1995 che rinvia al D.lgs. n. 533/1993 nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 3 della L. n. 270/2005).</i></p>
<p><b>B) Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori</b></p>	<p>La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli recanti il nome e cognome, luogo e data di nascita del candidato, nonché nome e cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori. <i>(Art. 9, comma 3, L. n. 108/1968)</i></p>
<p><b>C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista</b></p>	<p>Le firme degli elettori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo <b>14 della legge 21 marzo 1990, n. 53</b>. In base a questa disposizione, sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• notai</li> <li>• giudici di pace</li> <li>• cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali</li> <li>• segretari delle procure della Repubblica</li> <li>• membri del Parlamento</li> <li>• consiglieri regionali</li> <li>• presidenti delle province</li> <li>• sindaci metropolitani,</li> <li>• sindaci</li> <li>• assessori comunali e provinciali</li> <li>• componenti della conferenza metropolitana</li> <li>• presidenti dei consigli comunali e provinciali</li> <li>• presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali</li> <li>• consiglieri provinciali</li> <li>• consiglieri metropolitani</li> <li>• consiglieri comunali</li> <li>• segretari comunali e provinciali</li> <li>• funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia</li> <li>• avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'Ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ordine.</li> </ul> <p><i>(Art. 9, comma 3, legge n. 108/1968)</i></p> <p>L'autenticazione delle sottoscrizioni deve essere compiuta con l'osservanza delle <b>modalità indicate dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000</b> e di seguito illustrate:</p>

<p><i>Segue C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;</li> <li>- Il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.</li> </ul> <p><b>Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180°giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature</b></p> <p>L'autenticazione deve contenere l'indicazione del Comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto. Tale previsione è rispettata anche quando l'indicazione del Comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.</p>
<p><b>D) Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista regionale</b></p>	<p>La dichiarazione di presentazione della lista deve indicare anche due delegati autorizzati a designare, personalmente o a mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale regionale.</p> <p><i>(art. 9, ultimo comma, della L. n. 108/1968)</i></p>
<p align="center"><b>2.5.3 Documentazione a corredo della presentazione della lista</b></p>	
<p>La presentazione della lista dei candidati deve essere corredata da una documentazione, determinata per legge. Infatti, l'art. 1 comma 11 della L. n. 43/1995, estende alle liste regionali e ai relativi candidati, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 9,10 e 11 della L. 17 febbraio 1968, n. 108. Pertanto, con la lista dei candidati, devono essere esibiti:</p>	
<p><b>2.5.3.1 Certificati attestanti che i sottoscrittori della lista regionale sono elettori di un Comune della Regione</b></p>	<p>Al fine di garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista regionale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione nonché per rendere agevole e rapido l'accertamento di tale condizione, ogni lista regionale deve essere corredata dei certificati comprovanti che i sottoscrittori siano in possesso del requisito di elettore. I certificati, che potranno essere collettivi ovvero redatti in un unico atto, dovranno essere rilasciati dai sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono i presentatori della lista.</p>

<p><b>Segue 2.5.3.1 Certificati attestanti che i sottoscrittori della lista regionale sono elettori di un Comune della Regione</b></p>	<p>Il rilascio dei predetti certificati deve avvenire entro il <b>termine perentorio di 24 ore</b> dalla richiesta. (art. 9, comma 8, numero 1 L. n. 108/1968)</p>
<p><b>2.5.3.2 Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente della lista regionale</b></p>	<p>Trattasi della dichiarazione con cui il candidato dichiara di accettare la candidatura che deve contenere altresì la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesta che il medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.lgs. n. 235/2012.</p> <p>La dichiarazione di accettazione della candidatura e l'insussistenza della condizione di incandidabilità <b>deve essere firmata dal candidato e autenticata</b> da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. n. 53/1990. Per il candidato che si trovi eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana. (art. 9, comma 8, numero 2, L. n. 108/1968)</p>
<p><b>2.5.3.3 Dichiarazione di collegamento</b></p>	<p>La presentazione delle liste regionali deve contenere l'indicazione dei delegati alla presentazione della stessa lista designati a dichiarare il collegamento con la lista circoscrizionale.</p> <p>A pena di nullità, la presentazione delle liste regionali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate in non meno della metà delle circoscrizioni della Regione, con arrotondamento all'unità superiore.</p> <p>Tale dichiarazione ha efficacia soltanto se convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. Si precisa che costituiscono "gruppo" le liste provinciali presentate nella stessa Regione con il medesimo contrassegno.</p> <p>Più gruppi di liste circoscrizionali possono collegarsi con la medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo. (art. 1, commi 3 e 9, L. n. 43/1995 così come modificati dall'art. 2, della l.r. n. 1/2005)</p>

<p><b>2.5.3.4 Certificato di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica</b></p>	<p>L'atto di presentazione della candidatura deve essere corredato dei certificati in cui si attesta che il candidato sia iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica. Per il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate per il rilascio di analoghi certificati per i presentatori delle liste. <i>(art. 9, comma 8, numero 3) della L. n. 108/1968)</i></p>
<p align="center"><b>2.5.4 Quando e Dove presentare le liste regionali</b></p>	
<p><b>Quando</b></p>	<p>Dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni. <i>(art. 9 comma 1 della L. n. 108/1968)</i></p>
<p><b>Dove</b></p>	<p>Presso la cancelleria della Corte d'Appello del capoluogo della Regione. Nel suddetto periodo la cancelleria della Corte rimane aperta quotidianamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00, compresi i giorni festivi. <i>(art. 1 comma 3 della L. n. 43/1995 e art. 9 comma 1 della L. n. 108/1968)</i></p>

### 3. LA PROPAGANDA ELETTORALE E LE RELATIVE SPESE

#### INDICE

Premessa .....	23
3.1 Propaganda elettorale.....	23
3.1.1 Divieto per la PA di svolgere attività di comunicazione.....	23
3.1.2 Accesso ai mezzi di informazione .....	23
3.1.3 Agevolazioni fiscali .....	24
3.1.4 Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.....	24
3.1.5 Messaggi radiotelevisivi autogestiti .....	24
3.1.6 Affissioni e manifesti.....	25
3.1.7 La propaganda tramite e-mail, internet, sms e telefono .....	25
3.2 Spese per la propaganda elettorale.....	26
3.2.1 Raccolti fondi.....	26
3.2.2 Spese sostenute dai candidati.....	27
3.2.3 Spese sostenute da ciascun partito, movimento, lista.....	27
3.2.4 Contributi campagna elettorale .....	27
3.2.5 Controllo spese elettorale del candidato.....	28

## Premessa

Le iniziative di propaganda elettorale e di comunicazione politica costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.) e sono disciplinate con norme specifiche che si occupano delle forme tipiche tradizionali della propaganda stessa, tra le quali si inserisce in primo luogo l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti, avvisi, ecc., volti ad influire sugli elettori nel corso di una competizione elettorale:

La disciplina della propaganda elettorale tiene conto, oggi, anche dello sviluppo dei mezzi di informazione. Pertanto, alla propaganda murale, fonica e con stampati, si è affiancata l'informazione e la propaganda radiotelevisiva e a mezzo carta stampata, nonché quella via internet, sui social, via e-mail, le chiamate telefoniche, gli sms e i messaggi WhatsApp, che pur non ancora state disciplinate dalla legge, trovano una loro regolamentazione nelle indicazioni che il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito a partire dal 2015.

<b>3.1 Propaganda elettorale</b>	
<b>3.1.1 Divieto per la PA di svolgere attività di comunicazione</b>	Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. (art. 8, comma 1, Legge 22 febbraio 2000, n. 28)
<b>3.1.2 Accesso ai mezzi di informazione</b>	<p>Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (art. 1, comma 5, Legge 10 dicembre 1993, n. 515).</p> <p>Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione (art. 4 legge 22 febbraio 2000, n. 28).</p> <p>La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza,</p>

<b>Segue 3.1.2 Accesso ai mezzi di informazione</b>	regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i criteri indicati al comma 2 dell'art. 4 di cui sopra.
<b>3.1.3 Agevolazioni fiscali</b>	Nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali (aliquota Iva 4%) per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati (art. 18, legge 10 dicembre 1993, n. 515).
<b>3.1.4 Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici</b>	<p>Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;</li> <li>b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;</li> <li>c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.</li> </ol> <p>(art. 7, legge 22 febbraio 2000, n. 28).</p>
<b>3.1.5 Messaggi radiotelevisivi autogestiti</b>	<p>Dalla data di presentazione delle candidature e fino alla chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive possono trasmettere messaggi politici autogestiti sia a titolo gratuito sia a pagamento. La trasmissione dei messaggi autogestiti è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei messaggi.</p> <p>In relazione ai criteri ai quali le emittenti nazionali e quelle locali devono attenersi ai fini della trasmissione dei messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, si stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;</li> </ul>

<p><b>Segue Messaggi radiotelevisivi autogestiti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;</li> <li>• i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;</li> <li>• i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;</li> <li>• ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;</li> <li>• nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;</li> <li>• ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.</li> </ul> <p>Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato. Le emittenti locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso, da trasmettere almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto (art. 4 legge 22 febbraio 2000, n. 28).</p>
<p><b>3.1.6 Affissioni e manifesti</b></p>	<p>La propaganda elettorale, sia diretta sia indiretta, mediante affissioni negli appositi spazi a ciò destinati dal comune, ha inizio a decorrere dal 30° giorno antecedente le elezioni. A tal proposito si prevede che le affissioni possono avvenire soltanto a seguito della ripartizione degli spazi da parte della Giunta Comunale che decide tra il 33° e il 30° giorno precedente a quello fissato per le elezioni (art. 5 legge 4 aprile 1956, n. 212). Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3, comma 3 legge 4 aprile 1956, n. 212).</p>
<p><b>3.1.7 La propaganda tramite e-mail, internet, sms e telefono</b></p>	<p>Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono lecitamente utilizzare, senza uno specifico consenso degli interessati, i dati sensibili riferiti agli aderenti o ad altri soggetti che con gli stessi intrattengono contatti regolari per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati, anzitutto, dall'atto costitutivo o</p>

<p><b>Segue 3.1.7 La propaganda tramite e-mail, internet, sms e telefono</b></p>	<p>dallo statuto. È inoltre possibile utilizzare i dati personali degli elettori a fini di propaganda, prescindendo dal consenso degli interessati, quando gli stessi sono reperiti in una serie di elenchi pubblici (ad esempio le liste elettorali). In tale ipotesi partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, dal 60° giorno antecedente il voto e sino al 60° giorno successivo, possono prescindere dal rendere l’informativa sulla privacy agli interessati. Ciò a condizione che nel materiale inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l’interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i propri diritti, quali, ad esempio, quello di rettificare i propri dati o di ottenerne la cancellazione.</p> <p>Senza consenso informato non è invece lecito l’invio di messaggi, news-letter e altro materiale di propaganda quando si utilizzano dati raccolti automaticamente in internet, liste di abbonati ad un provider, dati raccolti per altre finalità, ad esempio: dati di iscritti ad associazioni a carattere non politico o dati pubblicati dagli interessati sui social network.</p> <p>Chi utilizza forme di propaganda quali le chiamate telefoniche preregistrate, le e-mail, gli sms ha l’obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli abbonati ai servizi di comunicazione elettronica o di telefonia mobile e degli utilizzatori di schede di traffico prepagato.</p> <p>Decorsi i 60 giorni dal voto, partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti per la campagna elettorale per esclusive finalità di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, previa ulteriore informativa. In mancanza, devono cancellare o distruggere i dati.</p>
<p><b>3.2 Spese per la propaganda elettorale</b></p>	
<p><b>3.2.1 Raccolti fondi</b></p>	<p>Dal giorno successivo all’indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.</p> <p>Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario,</p>

<p><i>Segue</i> <b>3.2.1 Raccolti fondi</b></p>	<p>che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.</p> <p>La nomina del mandatario va fatta dal candidato su apposito modello, la firma deve essere autenticata e va depositata presso il Collegio regionale di garanzia elettorale.</p> <p>Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale.</p> <p>Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.</p> <p>I candidati che spendono meno di € 2.582,28, avvalendosi unicamente di denaro proprio, sono esclusi dall'obbligo di nominare un mandatario e dell'apertura del conto corrente.</p> <p>Sono comunque obbligati a presentare la dichiarazione delle spese sostenute al Collegio regionale di garanzia elettorale e, se eletti, anche al Presidente del Consiglio regionale (art. 7 legge 10 dicembre 1993, n. 515).</p>
<p><b>3.2.2 Spese sostenute dai candidati</b></p>	<p>Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali sono disciplinate dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43. Tutte le spese sostenute per la propaganda elettorale devono essere quantificate nella dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte ex art. 2, comma 1, n. 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441.</p>
<p><b>3.2.3 Spese sostenute da ciascun partito, movimento, lista</b></p>	<p>Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste (art. 5, comma 3 legge 23 febbraio 1995, n. 43).</p>
<p><b>3.2.4 Contributi campagna elettorale</b></p>	<p>Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, nonché' delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Tale divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al</p>

<p><b>Segue 3.2.4 Contributi campagna elettorale</b></p>	<p>20%, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società.</p> <p>Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle prima indicate, in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dallo organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge (art. 7 legge 2 maggio 1974, n. 195).</p>
<p><b>3.2.5 Controllo spese elettorale del candidato</b></p>	<p>Il Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte d'appello, o, in mancanza, presso il Tribunale di capoluogo di ogni regione, riceve le dichiarazioni concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale (art. 2, comma 1, n. 3, legge 5 luglio 1982, n. 441) e i rendiconti relativi ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute e ne verifica la regolarità.</p> <p>Le dichiarazioni e i rendiconti sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio e ciascun elettore, nel termine di 120 giorni dalle elezioni, può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.</p> <p>Se il Collegio non contesta la regolarità di dichiarazione e rendiconti, gli stessi si considerano approvati trascorsi centottanta giorni dalla ricezione.</p> <p>Le eventuali irregolarità sono contestate dal Collegio all'interessato il quale ha facoltà di presentare entro quindici dalla comunicazione giorni memorie e documenti.</p> <p>L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio regionale di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto, nei casi espressamente previsti dall'articolo 15, legge 10 dicembre 1993, n. 515).</p> <p>In caso di mancato deposito della dichiarazione presso il Collegio regionale di garanzia elettorale, il Collegio stesso applica una sanzione amministrativa pecuniaria, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni.</p> <p>La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, rientra in uno dei casi che comportano la decadenza dalla carica. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli</p>

<p><b>Segue 3.2.5 Controllo spese elettorale del candidato</b></p>	<p>candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo. Il superamento dei limiti massimi di spesa, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto, comporta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la decadenza dalla carica.</p>
--	--

## 4. GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

### INDICE

Premessa .....	31
4.1 Gli obblighi di trasparenza.....	31
4.1.1 Documentazione da trasmettere a seguito della proclamazione .....	31
4.1.2 Documentazione da trasmettere in caso di surroga .....	32
4.1.3 Documentazione da trasmettere per i candidati non eletti .....	32
4.1.4 Adempimenti relativi alla trasparenza associativa.....	32

## Premessa

Il principio della trasparenza, inteso come “accessibilità totale” alle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, ha assunto una rilevanza fondamentale nella vita dell’Assemblea legislativa e dei suoi organi politici, legislativi e amministrativi.

Il quadro normativo a cui fare riferimento è costituito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (cd. Legge anticorruzione) che individua nella trasparenza uno strumento di prevenzione alla corruzione; il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che dedica l’art. 14 alla disciplina degli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e, infine dalla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 che nell’articolo 41, prevede gli adempimenti di trasparenza sia dei candidati consiglieri eletti sia dei candidate non eletti.

<b>4.1 Gli obblighi di trasparenza</b>	
<b>4.1.1 Documentazione da trasmettere a seguito della proclamazione</b>	<p>Ciascun consigliere regionale, entro tre mesi dalla proclamazione, è tenuto a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale una serie di dichiarazioni e atti. Precisamente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;</li><li>2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;</li><li>3) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;</li><li>4) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni.</li></ol> <p>Alla dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte devono essere allegati il</p>

<p><i>Segue 4.1.1</i>  <b>Documentazione da trasmettere a seguito della proclamazione</b></p>	<p>rendiconto, sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute in cui siano analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 5.000,00 e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Sono inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati.</p> <p>La norma prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-entro il termine di tre mesi dalla proclamazione, i consiglieri regionali trasmettono le dichiarazioni di cui sopra ai punti 1 e 2 del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano.</li> <li>-entro tre mesi dalla data delle elezioni, la dichiarazione indicata al punto 3, con i relativi allegati, devono essere trasmessi, anche al Collegio regionale di garanzia elettorale.</li> </ul>
<p><b>4.1.2 Documentazione da trasmettere in caso di surroga</b></p>	<p>Il candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra per qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto è tenuto agli adempimenti di cui alle voci contrassegnate nella parte relativa ai documenti da trasmettere a seguito di proclamazione, con i numeri 1, 2 e 3, entro tre mesi 36 dalla surroga. (<i>art. 41, comma 6, l.r. n. 9/2018</i>).</p>
<p><b>4.1.3 Documentazione da trasmettere per i candidati non eletti</b></p>	<p>I candidati non eletti devono trasmettere al Collegio regionale di garanzia elettorale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte e i relativi allegati (<i>art. 41, comma 5, l.r. n. 9/2018</i>).</p>
<p><b>4.1.4 Adempimenti relativi alla trasparenza associativa</b></p>	<p>Entro tre mesi dalla proclamazione, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza o non appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione (<i>art. 44, l.r. n. 9/2018</i>).</p>

## 5. MODALITA' DI VOTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

### INDICE

5.1 Modalità di votazione .....	34
5.1.1 Scheda di votazione .....	34
5.1.2 Modalità di espressione del voto.....	34
5.2 Assegnazione dei seggi.....	34
5.2.1 Soglia di sbarramento .....	34
5.2.2 Assegnazione del seggio al Presidente .....	34
5.2.3 Assegnazione del seggio al candidato c.d. “miglior perdente” .....	35
5.2.4 Assegnazione dei seggi con metodo proporzionale.....	35
5.2.5 Assegnazione dei seggi con metodo maggioritario .....	35

## 5. Modalità di votazione e assegnazione dei seggi

Le modalità di votazione a disposizione dell'elettore ed i criteri relativi alla successiva assegnazione dei seggi tra le liste vengono riportati in modo sintetico, con il relativo riferimento normativo, nelle due schede illustrative che seguono.

<b>5.1 Modalità di votazione (art. 2 l.r. n. 1/2005)</b>	
<b>5.1.1 Scheda di votazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- È unica per l'espressione del voto nei confronti dei candidati alla carica di Consigliere regionale e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;</li><li>- la scheda riporta, in appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale con a lato due righe ove esprimere le eventuali preferenze e, a fianco, in un rettangolo più ampio, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente collegato.</li></ul>
<b>5.1.2 Modalità di espressione del voto</b>	<p>a) L'elettore può votare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- solo per un candidato Presidente;</li><li>- per un candidato Presidente e per una lista ad esso collegata, con o senza preferenze. L'elettore, in virtù delle modifiche intervenute all'art. 2 l.r. n. 1/2005 ad opera della l.r. n. 17/2020, può ora esprimere una o due preferenze, in quest'ultimo caso a condizione che esse riguardino candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza;</li><li>- solo per una lista circoscrizionale. In questo caso, il voto si trasferisce automaticamente anche al candidato Presidente collegato alla medesima lista.</li></ul> <p>b) Non è ammesso il voto disgiunto, ovvero il voto assegnato contestualmente ad un candidato Presidente e ad una lista non compresa tra quelle ad esso collegate.</p>
<b>5.2 Assegnazione dei seggi</b>	
<b>5.2.1 Soglia di sbarramento</b>	Sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali o i gruppi di liste circoscrizionali che abbiano ottenuto, in ambito regionale, una percentuale di voti validi pari almeno al 4 per cento, purché collegate ad una lista regionale che abbia superato la percentuale dell'8 per cento. (art. 1, comma 3, della l.r. n. 1/2005)
<b>5.2.2 Assegnazione del seggio al Presidente</b>	L'Ufficio centrale regionale: a) in primo luogo, determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale;

<p><i>Segue</i> <b>5.2.2 Assegnazione del seggio al Presidente</b></p>	<p>b) una volta individuata la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, proclama eletto Presidente il candidato della medesima lista, che entra di diritto a far parte del Consiglio regionale. (art. 15 L. n. 108/1968 come integrato dall'art. 4, comma 1, lett. a), l.r. n. 1/2005)</p>
<p><b>5.2.3 Assegnazione del seggio al candidato c.d. "miglior perdente"</b></p>	<p>L'Ufficio centrale regionale riserva un seggio al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente, il quale assume la carica di Consigliere regionale. (art. 5, comma 1, L. cost. n. 1/1999)</p>
<p><b>5.2.4 Assegnazione dei seggi con metodo proporzionale</b></p>	<p>I seggi da assegnare con criterio proporzionale sono 24. Alla prima ripartizione dei seggi in ciascuna circoscrizione provvede l'Ufficio elettorale circoscrizionale in base ai voti che ciascuna lista ha ottenuto nella circoscrizione medesima (cifra elettorale circoscrizionale). I seggi sono assegnati con metodo proporzionale sulla base dei quozienti interi (quoziente corretto con +1). I seggi rimanenti sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali (liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno), nell'ambito del collegio unico regionale, in base alla somma dei voti residuali di ciascun gruppo di liste, con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti. (art. 15, commi 1-12, L. n. 108/1968)</p>
<p><b>5.2.5 Assegnazione dei seggi con metodo maggioritario (Premio di maggioranza)</b></p>	<p>I seggi da assegnare con criterio maggioritario sono 6. Al gruppo o ai gruppi di liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del Presidente eletto, quale premio di maggioranza, nel caso in cui il totale dei seggi conseguiti sia pari o superiore a 15, sono attribuiti tre seggi ripartiti proporzionalmente tra le stesse liste sulla base dei quozienti interi e dei maggiori resti, mentre i restanti tre seggi sono ripartiti tra le liste minoritarie, ovvero non collegate al Presidente eletto. Se il totale dei seggi conseguiti è inferiore a 15, invece, tutti e sei i seggi sono assegnati al gruppo di liste maggioritario. (art. 4 l.r. n. 1/2005 - art. 15, comma 13, L. n. 108/1968)</p>

## SEZIONE II

**Incandidabilità, ineleggibilità,**  
**incompatibilità**

## **Premessa**

La presente sezione è dedicata all'analisi degli istituti dell'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale.

Il riferimento costituzionale è l'articolo 51, comma 1, che riconosce a tutti i cittadini, dell'uno o dell'altro sesso, il diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

Per essere validamente eletti consiglieri regionali e per conservare legittimamente tale carica, l'ordinamento prevede condizioni positive e negative.

Le prime (o requisiti di eleggibilità) implicano che occorre in primo luogo essere elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica e aver compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

Le condizioni negative si declinano nell'assenza delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

Le stesse, costituendo un'eccezione alla regola del diritto all'elettorato passivo, devono essere tipizzate dalla legge con sufficiente determinatezza e precisione onde evitare restrizioni al contenuto di un diritto inviolabile se non risulti indispensabile alla tutela di interessi di rango costituzionale.

I casi che ricadono nella fattispecie dell'incandidabilità sono sottratti alla competenza legislativa delle regioni poiché, a norma dell'art. 117, comma 2, lett. h) della Costituzione, sono ricompresi nella materia di competenza esclusiva statale "ordine pubblico e sicurezza". Il riferimento normativo è il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 attuativo della c.d. "legge Severino".

I casi di ineleggibilità e incompatibilità trovano fondamento nell'art. 122, comma 1 della Costituzione che, fino alla riforma operata della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, erano ricompresi nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

L'attuale formulazione, invece, riconosce alle Regioni una potestà legislativa concorrente in ordine alla disciplina dei suddetti casi per i consiglieri, gli assessori e il Presidente della Giunta "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica".

Tali principi sono stati fissati dal legislatore statale agli articoli 2 e 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165 che contiene le disposizioni di attuazione del predetto art. 122, comma 1

della Costituzione. La legge quadro ha delineato con estrema chiarezza la *ratio* sottesa alle cause di ineleggibilità distinguendola da quella legata alle incompatibilità.

In attuazione delle disposizioni costituzionali, lo Statuto della Regione Calabria, affida alla legge regionale la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali.

Invero, la legge elettorale calabrese 7 febbraio 2005, n. 1 non ha normato in maniera organica gli istituti di che trattasi, limitandosi, attraverso il rinvio residuale alla legislazione statale vigente a rendere applicabili le disposizioni di dettaglio della legge 3 aprile 1981, n. 154 (che è stata abrogata ad opera del D.lgs 267/2000, ad esclusione delle disposizioni previste per i consiglieri regionali).

Quest'ultima, pur riferendosi ai consiglieri, trova applicazione anche nei confronti del Presidente della Giunta e del candidato presidente "miglior perdente" che, come noto, rientra tra i consiglieri necessari nonché agli Assessori esterni, per effetto del combinato disposto dell'articolo 35, comma 4 dello Statuto e dell'art. 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Ulteriori casi di incompatibilità, relativi anche ai consiglieri regionali, sono stati poi previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, adottato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 1, comma 49, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Si precisa, inoltre, che, per quanto riguarda la fase di c.d. "verifica dei poteri", preordinata all'accertamento delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri, lo Statuto regionale demanda la disciplina al regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005) che, a sua volta, individua nella Giunta delle elezioni l'organismo competente alla convalida degli eletti, secondo le previsioni recate negli articoli 18 e 19.

Ai Tribunali amministrativi regionali compete, invece, la verifica della regolarità del procedimento elettorale non potendo l'Assemblea legislativa annullare le elezioni per vizi inerenti alle operazioni elettorali, né giudicare in via definitiva sulla validità delle elezioni.

I provvedimenti adottati al riguardo, possono essere impugnati in sede giurisdizionale innanzi al Tribunale civile competente per territorio.

Rimane fermo che spetta a chiunque vi abbia interesse, il diritto di promuovere l'azione giurisdizionale davanti al Tribunale, notificando il ricorso all'Assemblea legislativa e al consigliere interessato affinché ne venga dichiarata la decadenza.

Al fine di illustrare compiutamente la tematica accennata, alla presente premessa seguiranno tre distinti paragrafi/sottosezioni dedicati all'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità: ogni istituto verrà preceduto da una breve disamina incentrata sulle caratteristiche che lo contraddistinguono, con particolare riguardo alla definizione, alle finalità e agli effetti discendenti al verificarsi delle relative cause, seguita da tabelle di sintesi.

Le suddette tabelle, strutturate su due colonne, raggruppano nella prima, i soggetti che possono versare nelle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità con indicazione puntuale dei riferimenti normativi; nella seconda verranno riportate, laddove espressamente disciplinate, le modalità per la loro rimozione.

## 1. INCANDIDABILITA'

### INDICE

Profili generali.....	41
1. Le cause di incandidabilità.....	43
1.1 Cause di incandidabilità'' in relazione a cariche istituzionali riferite all'intero territorio nazionale .....	49
1.2 Cause di incandidabilità conseguenti a condanne definitive per alcuni delitti .....	50

## **Profili generali**

È definita incandidabilità la situazione in cui si trova chi non può essere candidato ed è escluso dalla competizione elettorale.

L'introduzione di specifiche cause ostative alla candidatura, pertanto, è apparsa indubbiamente di delicata configurazione. Infatti, la riconduzione delle situazioni di incandidabilità a quelle di ineleggibilità rinviene le proprie origini nelle difficoltà, emergenti anche dalla giurisprudenza costituzionale, di individuare un *discrimen* netto tra le differenti ipotesi di limitazioni del diritto de quo e probabilmente trova una parziale giustificazione nell'insanabilità della situazione patologica a cui tendenzialmente corrispondono sia il verificarsi di casi di ineleggibilità che di incandidabilità. Conseguentemente, sono risultate inizialmente unificate nell'unica categoria dell'ineleggibilità tutte le limitazioni dell'elettorato passivo, sia quelle riguardanti le condizioni personali del soggetto passivo del rapporto elettorale, sia quelle inerenti a situazioni oggettive, antecedenti o susseguenti alle elezioni e capaci di influenzare il corpo elettorale. Ciononostante, occorre evidenziare sin da ora che gli istituti dell'incandidabilità e dell'ineleggibilità sono distinguibili gli uni dagli altri in ragione della differente ratio che è agli stessi sottesa e del regime giuridico in parte divergente. L'incandidabilità, infatti, deriva dalla compressione della capacità elettorale passiva, quale fondamento del diritto di elettorato, e configura una mera attitudine alla titolarità di un diritto, derivante dal possesso dei requisiti legali (elettorato attivo, età ed alfabetismo); l'ineleggibilità interviene, invece, in un momento successivo, qualificandosi quale limitazione del diritto di elettorato passivo, pur in presenza della capacità elettorale e della piena titolarità dell'elettorato attivo, finalizzata ad impedire che la volontà del corpo elettorale sia manipolata.

L'incandidabilità, quale istituto introdotto originariamente nell'ordinamento italiano solo negli anni '90, afferisce alle qualità personali e non alle cariche ricoperte o da ricoprire del candidato ed è finalizzata a limitarne il diritto di elettorato passivo di cui all'art. 51 Cost., incidendo non solo sulla possibilità di partecipare alle elezioni, ma anche - e conseguentemente - sulla validità di queste ultime, con l'obbligo per l'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione di revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

L'elettorato passivo, espressione concreta della libertà personale di ogni cittadino, si sostanzia nella "*capacità giuridica di presentare la propria candidatura elettorale*" nonché nel coinvolgimento diretto nel governo della cosa pubblica tipica di un ordinamento democratico-costituzionale, chiaramente nel rispetto dei limiti previsti dalla Costituzione e dei requisiti stabiliti *ex lege*. I requisiti per l'esercizio del diritto di elettorato passivo possono essere tanto positivi, che negativi od ostativi (Corte costituzionale n. 38/1971 e n. 46/1969).

Per quanto concerne i requisiti positivi, sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini, iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni (articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 27/2004). Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967).

Non sono elettori: a) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o del divieto di soggiorno in uno o più Comuni, diversi da quello di residenza o di dimora abituale, o in una o più Province, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi (articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967, che richiama l'articolo 3 della legge n. 1423/1956); b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi (articolo 2, comma 1, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967); c) i condannati a pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (articolo 2, comma 1, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967);

d) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutta la sua durata (articolo 2, comma 1, lettera e, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967). Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini

della privazione del diritto di elettorato (articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967).

Per quanto concerne i requisiti negativi, è necessario che l'interessato non si trovi in una situazione di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità.

Infatti al fine di garantire la correttezza e la regolarità delle funzioni nell'espletamento delle procedure democratiche, la libera manifestazione della volontà popolare, il buon funzionamento della cosa pubblica di cui all'art. 97 Cost., l'imparzialità, il prestigio e la trasparenza delle istituzioni parlamentari e governative a livello nazionale e locale, il legislatore costituzionale, agli artt. 65 e 66 della Carta, ha previsto espressamente due figure di limitazione al diritto di elettorato passivo, ossia l'ineleggibilità e l'incompatibilità, a cui se ne è aggiunta una terza non contemplata nel testo costituzionale, ma in successive leggi ordinarie: l'incandidabilità.

Le **cause di incandidabilità** trovano applicazione nei riguardi di coloro che siano stati condannati, anche in via non definitiva, per alcuni gravi delitti connessi al fenomeno mafioso o al traffico d'armi e droga, ovvero per alcuni delitti dei pubblici ufficiali, o reati commessi con abuso di potere o in violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

La finalità dell'individuazione delle cause di incandidabilità è quella di fronteggiare una situazione di emergenza e di costituire una sorta di difesa dello Stato contro il crescente aggravarsi del fenomeno della criminalità e di evitarne l'infiltrazione nel tessuto istituzionale (Corte costituzionale n. 407/1992, n. 206/1999 e n. 352/2008).

Il legislatore ha ritenuto fondamentale salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica nonché tutelare la libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valori di rilievo costituzionale che coinvolgono interessi dell'intera collettività.

## **1. Le cause di incandidabilità**

Le cause di incandidabilità furono dapprima disciplinate dall'[art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55](#) (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*) e operavano come vere e proprie cause di incapacità o di inidoneità funzionale assoluta del candidato

in quanto relative a condanne definitive per delitti di particolare gravità e a misure di prevenzione.

Successivamente, il [Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149](#) (*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) all'articolo 2, ha previsto che il **Presidente di regione** è rimosso, a seguito di grave **dissesto finanziario** con riferimento al disavanzo sanitario, la cui diretta responsabilità per dolo o colpa grave, sia accertata dalla Corte dei conti e ricorrendo le seguenti condizioni:

- a) il Presidente della Giunta regionale, nominato Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della [Legge 23 dicembre 2009, n. 191](#) (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010*), non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;
- b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della citata [Legge n. 191 del 2009](#), il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento;
- c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata [Legge n. 191 del 2009](#), un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'[articolo 6 del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#).

La sussistenza delle condizioni sopra citate determinano l'incandidabilità del Presidente alle cariche di deputato e senatore, nonché alle cariche elettive a livello locale, regionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni ([art. 2, comma 3, del D.lgs. 149/2011](#)). Parimenti, i sindaci e i Presidenti di provincia ritenuti responsabili del dissesto finanziario dell'ente locale non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, al Parlamento nazionale e a quello europeo, nonché alle cariche elettive di sindaco, di presidente di provincia, **di Presidente di giunta regionale**, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e **dei consigli regionali** ([art. 248, comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000](#) (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*)).

Il [Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235](#) (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) è intervenuto successivamente prevedendo l'incandidabilità alla Camera e al Senato di chi è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), per tre categorie di condanne definitive riferite a delitti, non colposi, consumati o tentati.

Nello specifico, l'articolo 7<sup>1</sup> ha, altresì, stabilito le condizioni di incandidabilità, conseguenti alle medesime condanne, alle **cariche di Presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale**, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali.

---

<sup>1</sup> Art. 7 (Incandidabilità alle elezioni regionali)

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del Codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Tali condizioni di incandidabilità sono riportate nella successiva tabella “1.2 CAUSE DI INCANDIDABILITÀ CONSEGUENTI A CONDANNE DEFINITIVE PER ALCUNI DELITTI”.

Inoltre, l'articolo 9 del citato D.lgs. n. 235 del 2012 prevede che i candidati alle elezioni di Presidente della regione e di consiglieri regionali, debbano presentare:

- la documentazione di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura;
  - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

L'insussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità, poi, devono essere accertate in sede di ammissione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale.

In particolare, l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, cancella dalle stesse liste i nomi di coloro a carico dei quali viene accertata la sussistenza di una condizione di incandidabilità. Cancelli, inoltre, i candidati per i quali manca l'apposita dichiarazione. La mancata dichiarazione, da parte del candidato, in sede di accettazione della candidatura, è da ritenersi insanabile (Consiglio di Stato n. 574/1996). Avverso tali decisioni trova applicazione l'articolo 129 del [Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#) (*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*).

Un errato riferimento alla fonte normativa, contenuto nella dichiarazione, integra, invece, una mera irregolarità che, in quanto tale, non può costituire causa di esclusione dalla partecipazione alle elezioni, urtando con il principio del favor voti, che correla tale esclusione a fatti e circostanze connotati da oggettiva gravità e consistenza (Consiglio di Stato n. 255/2003).

Inoltre, anche in riferimento alla candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è previsto l'obbligo di dichiarare di non essere in una delle condizioni di incandidabilità ed è effettuata, da parte dell'Ufficio centrale regionale, la verifica della sussistenza di una di tali condizioni.

**Nel caso di incandidabilità originaria del consigliere regionale**, e salvo il caso del Presidente della Giunta, non si dà luogo ad annullamento delle operazioni elettorali (Consiglio di Stato n. 2333/2002). La Legge, infatti, sanziona espressamente con la nullità la sola elezione del candidato che si trova in una delle condizioni ostative e circoscrive, quindi, la portata degli effetti invalidanti. Tale soluzione, attraverso un ragionevole bilanciamento degli interessi, consente di garantire la stabilità degli organi elettivi ed il rispetto della volontà degli elettori, di assicurare la certezza dei risultati elettorali e di conservare l'efficacia degli atti del procedimento non direttamente interessati dall'elezione del soggetto incandidabile, nonché di ripristinare la situazione di legalità che è stata vulnerata (Consiglio di Stato n. 2333/2002).

La sostanziale differenza tra la posizione del Presidente giunta e quella del consigliere regionale non consente l'equiparazione. In primo luogo, è chiara la volontà legislativa di valorizzare l'aspetto personale della candidatura alla carica di Presidente della giunta regionale, concentrando su di essa la visibilità e l'attenzione politica. In secondo luogo, nei sistemi fondati sull'elezione diretta del capo dell'esecutivo, c'è uno stretto collegamento tra questo e gli altri organi elettivi (Consiglio di Stato n. 1052/1999 e n. 3338/2000).

La consapevolezza **dell'effetto invalidante sulle elezioni**, d'altra parte, sconsiglia la presentazione di soggetti incandidabili, che possono essere "svelati" ancor prima del voto e perciò indeboliti, e ne confina la ricorrenza a casi del tutto marginali.

Se il candidato alla carica di Presidente della giunta non è eletto, la consultazione resta valida e si produce la decadenza dalla carica per il candidato eventualmente eletto a consigliere regionale, in quanto collegato alla coalizione che ha conseguito, sul piano regionale, la seconda cifra elettorale.

Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti

o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle già menzionate condizioni di incandidabilità.

**Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di verifica**, la stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

**Se l'incandidabilità si verifica nel corso del mandato**, ne consegue la decadenza di diritto dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. In questo caso la decadenza di diritto, anche se adottata con procedura complessa, ha natura di atto meramente dichiarativo o ricognitivo della situazione determinatasi, ed è priva di qualsiasi elemento di carattere valutativo e discrezionale (Corte costituzionale n. 407/1992 e n. 295/1994). Con riguardo all'incandidabilità sopravvenuta del Presidente della giunta regionale, per effetto della decadenza di diritto occorre comunque effettuare una nuova consultazione elettorale.

Si precisa, altresì, a completezza del quadro normativo indicato, che l'entrata in vigore del D.lgs. n. 235/2012, all'art. 17, ha determinato l'abrogazione dell'art.15 della Legge 55/90, ad eccezione della disciplina riferita al personale dipendente delle regioni.

Inoltre, l'articolo 15 del d.lgs. n. 235 del 2012 dispone che:

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 (*Applicazione della pena su richiesta*) del Codice di procedura penale;
2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del Codice penale, **è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo**. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

Ai sensi del successivo articolo 16, comma 2, le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) nonché quelle per la mancata proclamazione, si applicano anche all'incandidabilità non derivante da sentenza penale di condanna, di cui all'articolo 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 già citato.

<b>1.1 CAUSE DI INCANDIDABILITA' IN RELAZIONE A CARICHE ISTITUZIONALI RIFERITE ALL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE</b>	
<b>INCARICHI E RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>RIMOZIONE CAUSE</b>
<p><b>Titolari di cariche elettive o di incarichi in organi esecutivi</b></p> <p><b>Il Presidente di regione nominato Commissario ad acta è rimosso a seguito di grave dissesto finanziario</b> ove sia accertata dalla Corte dei conti la diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta Regionale e ricorrendo le condizioni di seguito riportate:</p> <p>a) non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;</p> <p>b) si riscontri, in sede di verifica annuale, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento;</p> <p>c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata <a href="#">Legge n. 191 del 2009</a>, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto</p>	<p>Non è prevista alcuna rimozione della causa; tuttavia, la norma prevede l'incandidabilità per un periodo di tempo di dieci anni. (<a href="#">art. 2, comma 3, del D.Lgs. 149/2011</a>)</p>

<p><a href="#"><u>dall'articolo 6 del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.</u></a></p> <p>La sussistenza delle condizioni sopra citate determinano l'incandidabilità del Presidente alle cariche di deputato e senatore, nonché alle cariche elettive a livello locale, regionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni (<a href="#"><u>art. 2, comma 3, del D.Lgs. 149/2011</u></a>)</p>	
<p><b>I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili del dissesto finanziario dell'ente locale</b> non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, al Parlamento nazionale e a quello europeo, nonché alle cariche elettive di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e <b>dei consigli regionali</b> (<a href="#"><u>art. 248, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal comma 1, art. 6 del D.Lgs. 149/2011, e dal comma 1, lett. s) dell'art. 3 del D.L. 174/2012</u></a>)</p>	<p>Non è prevista alcuna rimozione della causa; tuttavia, la norma prevede l'incandidabilità per un periodo di tempo di dieci anni. (<a href="#"><u>art. 2, comma 3, del D.Lgs. 149/2011</u></a>)</p>
<p><b>1.2 CAUSE DI INCANDIDABILITÀ CONSEGUENTI A CONDANNE DEFINITIVE PER ALCUNI DELITTI</b></p>	
<p><b>INCARICHI E RIFERIMENTI NORMATIVI</b></p>	<p><b>RIMOZIONE CAUSE</b></p>
<p>Non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque ricoprire le <b>cariche di Presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali</b> (<a href="#"><u>art. 7 del D.lgs. 235/2012</u></a>):</p>	
<p>a) coloro che hanno riportato <b>condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis</b> del codice penale o <b>per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze</b></p>	<p>La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del Codice penale, è <b>l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo</b></p>

<p><b>stupefacenti o psicotrope</b> di cui <a href="#">all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</a>, o per un delitto di cui <a href="#">all'articolo 73 del citato testo unico</a>, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;</p>	<p><b>di tempo residuo.</b> La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo. (<a href="#">art. 15 del D.Lgs. 235/2012</a>)</p>
<p>b) coloro che hanno riportato condanne definitive <b>per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale</b>, diversi da quelli indicati alla lettera a);</p>	<p>La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del Codice penale, è <b>l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo.</b> La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo. (<a href="#">art. 15 del D.Lgs. 235/2012</a>)</p>
<p>c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli <a href="#">articoli 314 (Peculato)</a>, <a href="#">316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)</a>, <a href="#">316-bis (Malversazione di Erogazioni Pubbliche)</a>, <a href="#">316-ter (Indebita percezione di erogazioni pubbliche)</a>, <a href="#">317 (Concussione)</a>, <a href="#">318 (Corruzione per l'esercizio della funzione)</a>, <a href="#">319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)</a>, <a href="#">319-ter (Corruzione in atti giudiziari)</a>, <a href="#">319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità)</a>, primo comma, <a href="#">320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)</a>, <a href="#">321 (Pene per il corruttore)</a>, <a href="#">322 (Istigazione alla corruzione)</a>, <a href="#">322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,</a></p>	<p>La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del Codice penale, è <b>l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo.</b> La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo. (<a href="#">art. 15 del D.Lgs. 235/2012</a>)</p>

<p><i>corruzione e istigazione alla corruzione (abuso d'ufficio) di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), <a href="#">323</a> (Abuso d'ufficio), <a href="#">325</a> (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio), <a href="#">326</a> (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), <a href="#">331</a> (Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità), secondo comma, <a href="#">334</a> (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa), <a href="#">346-bis</a> (Traffico di influenze illecite) del Codice penale;</i></p>	
<p>d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);</p>	<p>La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del Codice penale, è <b>l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo</b>. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo. (<a href="#">art. 15 del D.Lgs. 235/2012</a>)</p>
<p>e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;</p>	<p>La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del Codice penale, è <b>l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo</b>. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo. (<a href="#">art. 15 del D.Lgs. 235/2012</a>)</p>
<p>f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una <b>misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4,</b></p>	<p><b>La sentenza di riabilitazione</b>, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del Codice penale, è <b>l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità</b> e ne comporta la cessazione per il periodo di</p>

**comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.** Le disposizioni sopra indicate si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo. ([art. 15 del D.Lgs. 235/2012](#))

## 2. INELEGGIBILITA'

### INDICE

Profili generali .....	55
2.1 Cause di ineleggibilita' riferite ad incarichi o uffici di rilevanza nell'intero territorio nazionale .....	59
2.2 Cause di ineleggibilita' riferite ad incarichi di rilevanza limitata al territorio in cui si esercitano le funzioni, il comando o l'ufficio .....	60
2.3 Cause di ineleggibilita' relative ad incarichi e/o uffici inerenti particolari rapporti con la regione .....	61

## **Profili generali**

L'**ineleggibilità** è la situazione in cui si trova chi non può diventare soggetto passivo del rapporto elettorale e non può essere validamente eletto, assumendo rilievo fin dall'inizio della competizione elettorale o, più specificamente, dal momento della presentazione della candidatura.

Essa trova la sua *ratio*, oltre che nella tutela del diritto di voto (art. 48 Cost.) nell'art. 51 della Costituzione, che riconosce il diritto di elettorato passivo, garantendo il diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche elettive "*in condizioni di eguaglianza*". Da qui sorge l'opportunità di escludere dall'accesso alcune categorie di soggetti che ricoprono determinate cariche di rilevanza pubblica, onde assicurare che la competizione elettorale si svolga senza indebite interferenze idonee a condizionare la libera manifestazione del voto.

L'ineleggibilità, quindi, è prevista al fine di escludere qualsiasi possibilità di *captatio benevolentiae* da parte del candidato o di *metus publicae potestatis* nei confronti degli elettori. E, in effetti, la stessa legge statale (art. 2, co. 1, lett. a) legge n. 165/2004) la pone in relazione ad attività o funzioni svolte dal candidato che "*possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati*".

Proprio perché pone un limite all'esercizio del diritto di elettorato passivo, rientrando tra i diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 Cost., l'ineleggibilità ha natura eccezionale e le relative cause devono essere specificamente determinate dalla legge.

Nella fattispecie, come già anticipato, non avendo adottato la Regione Calabria specifiche disposizioni in tema, continua a trovare applicazione la legge n. 154 del 23 aprile 1981, in quanto compatibile con i principi statali stabiliti nella legge n. 165 del 2004 e salvo quanto modificato da disposizioni statali settoriali successivamente intervenute.

**L'ineleggibilità può essere originaria oppure sopravvenuta**, qualora le stesse circostanze insorgano nel corso del mandato. In quest'ultimo caso, a norma dell'art. 3, comma 1, n. 8, della legge n. 154/1981 la causa di ineleggibilità si trasforma e viene disciplinata alla stregua di una causa di incompatibilità. Vi è da dire che, rispetto alla generale conversione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause di incompatibilità, prevista dalla legge n. 154/1981, la legge n. 165/2004 introduce dei

limiti, prevedendo la conversione per i soli casi in cui l'ineleggibilità sorta successivamente alle elezioni assume le caratteristiche proprie di una causa di incompatibilità (v. art. 3, comma 1, lettere a) e b)).

Le cause di ineleggibilità possono essere rimosse dal soggetto interessato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, divenendo così inefficaci. Al contrario, l'esistenza di una causa d'ineleggibilità non rimossa nei modi stabiliti comporta l'invalidità dell'elezione del soggetto che ne sia portatore e, dunque, la decadenza dalla carica di consigliere regionale.

Tuttavia, **gli effetti dell'ineleggibilità sulla consultazione elettorale sono differenti** a seconda che la stessa riguardi un candidato a consigliere regionale ovvero un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Sia che la causa di ineleggibilità sia originaria o sopravvenuta, se la stessa attiene al Consigliere regionale, non si dà luogo ad annullamento delle operazioni elettorali. Per quanto concerne il Presidente della Giunta regionale, invece, analogamente a quanto avviene per il Sindaco (art. 68 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"), la conseguenza è quella della radicale illegittimità dell'intera competizione elettorale, con conseguente obbligo di ripeterla.

Come sopra indicato, dunque, **le cause di ineleggibilità possono essere rimosse dal soggetto interessato con diverse modalità**, non tutte applicabili a qualsiasi situazione che venga in rilievo, ma comunque aventi tutte per effetto la cessazione dalle funzioni sino ad allora esercitate.

In particolare, tale cessazione può avvenire:

- **mediante dimissioni**: la domanda di dimissioni volontarie ha natura di atto negoziale recettizio, pertanto, la semplice comunicazione non autorizza il suo autore ad astenersi, dopo la sua presentazione, dall'esercizio delle funzioni inerenti al suo ufficio, dovendo invece egli attendere che sia intervenuto il provvedimento di accettazione avente effetti costitutivi, e non meramente dichiarativi, da parte dell'autorità competente, oppure che sia trascorso il tempo necessario per la formazione del silenzio-assenso. Il documento che reca le dimissioni deve essere fornito di data certa;
- **mediante trasferimento**: è possibile solo per le ineleggibilità relative ad un determinato ambito territoriale;
- **mediante revoca dell'incarico o del comando**;

- **mediante collocamento in aspettativa**: l'aspettativa deve essere concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato senza assegni.

Per i casi dei Consiglieri regionali in carica in altre Regioni e dei dipendenti della Regione, la legge n. 154/1981 (articolo 2, commi 2 e 3) stabilisce che la cessazione possa avvenire solo per effetto delle dimissioni. Con riguardo ai secondi, però, è intervenuta la Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 388 del 9 – 17 ottobre 1991, ha esteso anche ai dipendenti regionali, così come già previsto per i dipendenti dello Stato, il rimedio ulteriore del collocamento in aspettativa.

**Per quanto concerne il termine utile per la rimozione**, la legge n. 165 del 2004, all'art. 2 lettera b), prevede l'inefficacia delle cause di ineleggibilità *“qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato”*.

Nel caso di ineleggibilità originaria, dunque, salvo casi eccezionali per i quali siano previsti termini anteriori, la rimozione deve essere effettuata non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Per l'ineleggibilità sopravvenuta, invece, la cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità (art. 6, comma 4, legge n. 154/1981). La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

A norma del comma 5 dell'art. 2 l. n. 154/1981, la pubblica amministrazione è tenuta a adottare i provvedimenti concernenti la cessazione delle funzioni entro cinque giorni dalla richiesta. Qualora l'amministrazione non provveda nel suddetto termine, solo per i casi di dimissioni o collocamento in aspettativa, la relativa domanda, accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione della stessa.

Il successivo articolo 5 introduce un'esimente: la disposizione, infatti, esclude dai casi di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo. L'esimente deve essere *“in ragione del mandato elettivo”*, applicabile cioè, agli incarichi o funzioni conferiti presso un altro

Ente o soggetto associativo che siano una proiezione del mandato elettivo, rappresentando dunque non un conflitto di interessi, che deve essere sempre prevenuto, ma una coincidenza o almeno una compatibilità di interessi.

A completamento del presente quadro generale sulla regolamentazione delle cause di ineleggibilità, occorre menzionare **il caso del Presidente della Giunta regionale**: Va premesso che tra i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale in materia di ineleggibilità, rientra la possibilità per le singole Regioni di differenziare la sua disciplina nei confronti, rispettivamente, del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali (art. 2, comma 1, lett. e) legge n. 165/2004). È così che, proprio con riguardo al solo Presidente della Giunta regionale, la successiva lettera f) del comma 1 dell'art. 2 legge n. 165/2004 inserisce tra i principi cui le Regioni debbono adeguarsi quello della **sua non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo**, qualora sia stato eletto a suffragio universale e diretto. La legge statale inserisce la fattispecie tra le cause di ineleggibilità: tuttavia, in dottrina si è rilevato come, in realtà, in questa circostanza al Presidente sia precluso *ab initio* di prendere parte alla competizione elettorale, trovandosi in una posizione di “inidoneità funzionale assoluta” alla rielezione, i cui effetti sarebbero più simili a quelli propri della incandidabilità.

A livello giurisprudenziale, è stato chiarito che il divieto del terzo mandato consecutivo non può applicarsi direttamente a livello regionale, ma per poter essere efficace e venire concretamente applicato va prima recepito con legge *ad hoc* dalle singole Regioni. La legge elettorale calabrese non prevede allo stato una norma analoga, che abbia recepito il dettato della legge statale.

Pertanto, occorre rilevare che la norma statale che stabilisce il divieto in argomento, benché chiara nel suo dettato precettivo, ha dato luogo ad alcuni problemi interpretativi ed applicativi.

Ad esempio, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 165 del 2004, ci si è chiesti se il divieto *de quo* si potesse applicare ai mandati già svolti prima della sua adozione da parte del legislatore statale. A tal proposito, si è optato per considerare ai fini del divieto solo i mandati effettuati dopo l'entrata in vigore della legge n. 165, in virtù del principio di irretroattività della legge, anche e soprattutto con riferimento alle cause di ineleggibilità.

Da ultimo, per quanto riguarda **la procedura di accertamento delle cause di ineleggibilità**, essa è di competenza della Giunta delle elezioni, istituita in seno al Consiglio regionale, ed è disciplinata dall'art. 18 del Regolamento interno consiliare. L'articolo in questione prevede che, subito dopo l'elezione del suo Presidente, la Giunta delle elezioni, a cominciare dai propri membri, esamini le condizioni di eleggibilità dei singoli Consiglieri regionali. Qualora sussistano, per taluni Consiglieri regionali dei quali è stata proclamata l'elezione, condizioni di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni, sulla base degli elementi acquisiti, propone al Consiglio le conseguenti decisioni, entro quindici giorni dalla sua costituzione; trascorso inutilmente tale termine si intende proposta la convalida.

Il Consiglio adotta le sue decisioni a maggioranza assoluta entro i quindici giorni successivi e la relativa deliberazione, entro cinque giorni, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione ed è notificata al Consigliere la cui elezione sia stata annullata.

Nella tabella che segue, dunque, le cause di ineleggibilità e le rispettive modalità di rimozione vengono illustrate sinteticamente, suddividendole in tre macrogruppi, nei quali gli incarichi o gli uffici in rilievo sono individuati in relazione alla rilevanza nell'intero territorio nazionale, alla rilevanza limitata al territorio in cui si esercitano le funzioni, il comando o l'ufficio ed infine in relazione all'inerenza a particolari rapporti con la Regione.

<b>2.1 CAUSE DI INELEGGIBILITA' RIFERITE AD INCARICHI O UFFICI DI RILEVANZA NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE</b>	
<b>INCARICHI E RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>RIMOZIONE CAUSE</b>
<p><b>Capi e vicecapi di polizia</b> <i>(articolo 2, comma 1, n. 1, legge 23 aprile 1981, n. 154)</i></p> <p><b>Ispettori generali di pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno</b> <i>(articolo 2, comma 1, n. 1, legge 23 aprile 1981, n. 154)</i></p>	<p>Cessazione dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita (senza assegni)</p>

<p><b>Dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori</b></p> <p><i>(articolo 2, comma 1, n.1, legge 23 aprile 1981, n. 154)</i></p> <p><b>Capi di Gabinetto dei Ministri</b></p> <p><i>(articolo 2, comma 1, n.1, legge 23 aprile 1981, n. 154)</i></p>	
<p><b>Consiglieri regionali in carica in altra Regione</b></p> <p><i>(articolo 2, comma 1, n. 12, legge 23 aprile 1981, n. 154)</i></p>	Cessazione dalla carica e dalle funzioni per dimissioni
<p><b>Magistrati che, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti<sup>2</sup></b></p> <p><i>(articolo 15, comma 5, legge 17 giugno 2022, n. 71)</i></p>	Cessazione dalla carica e dalle funzioni per dimissioni
<p><b>2.2 CAUSE DI INELEGGIBILITA' RIFERITE AD INCARICHI DI RILEVANZA LIMITATA AL TERRITORIO IN CUI SI ESERCITANO LE FUNZIONI, IL COMANDO O L'UFFICIO</b></p>	
<p><b>INCARICHI E RIFERIMENTI NORMATIVI</b></p>	<p><b>RIMOZIONE CAUSE</b></p>
<p><b>Prefetti e viceprefetti della Repubblica (ex Commissario di Governo)</b> <i>(articolo 2, comma 1, n. 2, legge 23 aprile 1981, n. 154)</i></p> <p><b>Funzionari di pubblica sicurezza</b></p> <p><i>(articolo 2, comma 1, n. 2, legge 23 aprile 1981, n. 154)</i></p> <p><b>Ufficiali generali, ammiragli, ufficiali superiori delle Forze armate</b></p> <p><i>(articolo 1486, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)<sup>3</sup></i></p>	Cessazione dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita (senza assegni)

<sup>2</sup> Il comma 5 dell'articolo 15 in questione fa rientrare la presente fattispecie nella disciplina delle condizioni di eleggibilità. Tuttavia, così come configurata ("i magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1"), sembra piuttosto integrare, quanto agli effetti, un'ipotesi di incandidabilità. La stessa norma, infatti, non indica le modalità per la sua rimozione.

<sup>3</sup> Il precedente n. 3 del comma 1 dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, che contemplava una fattispecie analoga, è stato abrogato dall'art. 2268, co. 1, n. 774 dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010.

<p><b>Ecclesiastici, ministri di culto e coloro che ne fanno ordinariamente le veci</b> (<i>Chiesa cattolica e Confessioni acattoliche</i>)</p> <p><i>(articolo 2, comma 1, n. 4, legge 23 aprile 1981, n. 154)</i></p> <p><b>Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale</b></p> <p><i>(articolo 15, comma 1, legge 17 giugno 2022, n. 71)</i></p> <p><b>Magistrati collocati fuori del ruolo organico, avendo riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo</b></p> <p><i>(articolo 15, comma 3, legge 17 giugno 2022, n. 71)</i></p>	
<p><b>Magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale da meno di tre anni, per i quali si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale</b></p> <p><i>(articolo 15, comma 2, legge 17 giugno 2022, n. 71)<sup>4</sup></i></p>	<p>Cessazione dalla carica e dalle funzioni per dimissioni o per collocamento in aspettativa non retribuita (senza assegni)</p>
<p><b>2.3 CAUSE DI INELEGGIBILITA' RELATIVE AD INCARICHI E/O UFFICI INERENTI PARTICOLARI RAPPORTI CON LA REGIONE</b></p>	
<p><b>INCARICHI E RIFERIMENTI NORMATIVI</b></p>	<p><b>RIMOZIONE CAUSE</b></p>
<p><b>Titolari e componenti di organi che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione regionale e i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi Uffici</b></p>	<p>Cessazione dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando,</p>

<sup>4</sup> Le disposizioni sull'ineleggibilità di cui all'art. 15, comma 1, della legge suindicata non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale (articolo 15, comma 2, legge 17 giugno 2022, n. 71).

<p>(es. ex Commissione di controllo) (articolo 2, comma 1, n. 5, legge 23 aprile 1981, n. 154)</p> <p><b>Dipendenti delle ASP facenti parte dell'ufficio di direzione (Direttori generali e direttori amministrativi e sanitari di cui al d.lgs. 502/1992)</b></p> <p>(articolo 2, comma 1, n. 8, legge 23 aprile 1981, n. 154)<sup>5</sup></p> <p><b>Legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione</b></p> <p>(articolo 2, comma 1, n. 10, legge 23 aprile 1981, n. 154)</p> <p><b>Amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza, organizzazione e coordinamento del personale in istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione</b></p> <p>(articolo 2, comma 1, n. 11, legge 23 aprile 1981, n. 154)</p>	<p>collocamento in aspettativa non retribuita (senza assegni)</p>
<p><b>Dipendenti della Regione a tempo indeterminato</b></p> <p>(articolo 2, comma 1, n. 7, legge 23 aprile 1981, n. 154)</p>	<p>Cessazione dalle funzioni per dimissioni o collocamento in aspettativa non retribuita (senza assegni) <sup>6</sup></p>
<p><b>Dipendenti della Regione a tempo determinato</b></p> <p>(articolo 2, comma 8, legge 23 aprile 1981, n. 154)</p>	<p>Cessazione dalle funzioni per dimissioni</p>

<sup>5</sup> L'ineleggibilità del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dell'ASP era stata successivamente prevista dall'art. 3, comma 9, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, poi abrogato dall'articolo 14, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 39/2013, che ha adesso fatto rientrare la fattispecie nell'ambito delle cause di incompatibilità.

<sup>6</sup> Con la sentenza n. 388 del 9 – 17 ottobre 1991, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 per violazione degli artt. 3 e 51 Cost., nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi, oltre che per effetto delle dimissioni, anche con il collocamento in aspettativa, come previsto per tutte le altre categorie di pubblici dipendenti dal secondo comma dello stesso art. 2.

### 3. INCOMPATIBILITA'

#### INDICE

Profili generali .....	64
3.1 CAUSE DI INCOMPATIBILITA' IN RELAZIONE A CARICHE ISTITUZIONALI RIFERITE ALL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE .....	66
3.1.1 Titolari di cariche elettive o di incarichi in organi esecutivi.....	66
3.1.2 Magistrati e soggetti che concorrono all'amministrazione della giustizia .....	66
3.1.3 Presidente e componenti del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ...	67
3.1.4 Componenti delle autorità indipendenti e degli organismi di garanzia e vigilanza .....	67
3.1.5 Altri incarichi .....	68
3.2 CAUSE DI INCOMPATIBILITA' IN RELAZIONE CARICHE ISTITUZIONALI RIFERITE AL TERRITORIO DELLA REGIONE .....	69
3.2.1 Titolari di cariche elettive o di incarichi in organi esecutivi.....	69
3.2.2 Componenti organismi di garanzia regionali .....	69
3.2.3 Incarichi/uffici/situazioni riguardanti particolari rapporti con la Regione .....	70

## **Profili generali**

L'incompatibilità è la situazione in cui si trova chi non può conservare una carica alla quale è stato validamente eletto, in quanto deve optare tra la stessa ed altra carica.

La *ratio* che connota l'istituto, secondo quanto indicato dalla legge n. 165/2004, consiste nell'esigenza di garantire l'indipendenza nonché il buon andamento dell'ufficio e l'imparzialità dell'amministrazione ai sensi dell'art. 97, comma 1 della Costituzione ovvero del libero espletamento della carica elettiva, scongiurando conflitti di interesse che il cumulo delle cariche invece implicherebbe.

Caratteristica fondamentale dell'incompatibilità, atteso il divieto di esercizio contemporaneo della carica elettiva e dell'ufficio incompatibile, è quella di non incidere in maniera immediata sul diritto di elettorato passivo, potendo essere rimossa dall'interessato anche successivamente all'elezione, secondo le modalità e i termini espressamente stabiliti a pena di decadenza.

In considerazione della possibilità di rimozione della causa in via successiva e in ragione del fatto che i casi di incompatibilità sono rimesse alla legge regionale, l'eventuale mutamento della legislazione che faccia venir meno la causa di incompatibilità è idoneo, in pendenza del termine per la sua rimozione, ad evitare la decadenza dell'interessato dalla carica.

Si segnala che la legge n. 165/2004, stabilisce l'applicazione delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute limitatamente alle ipotesi di conflitto tra le funzioni svolte e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibili di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ovvero il libero espletamento della carica elettiva, nonché alle ipotesi di conflitto con le funzioni svolte dai medesimi soggetti presso organismi internazionali o sopranazionali.

Quanto ai casi di incompatibilità, si ricorda che:

- l'articolo 122 della Costituzione fissa direttamente alcune incompatibilità che si aggiungono ad altre previste dalla Costituzione;
- gli articoli 2 e 3 della legge n. 154 del 1981, cui la legge elettorale calabrese rinvia, elencano le cause di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, ascrivibili sostanzialmente a cariche istituzionali riferite all'intero territorio nazionale o relative al territorio regionale;
- il decreto legislativo n. 39 del 2013, contempla ulteriori casi.

L'incompatibilità può essere *originaria* oppure *sopravvenuta*, a seconda che le circostanze che la determinano siano preesistenti all'elezione o si verifichino successivamente nel corso del mandato.

La disciplina delle modalità di rimozione è contenuta nell'articolo 6, commi 3 e 4 della legge n. 154 del 1981: in particolare, il comma 3 dispone che a tal fine si applicano i commi dal 2 al 7 dell'art. 2 ovvero le medesime disposizioni dettate per le cause di ineleggibilità. Il soggetto deve cessare dalle funzioni mediante dimissioni, trasferimento (possibile solo per le incompatibilità relative ad un determinato ambito territoriale), revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa o semplicemente esercitare l'opzione per la carica che intende conservare. In via analoga, rispetto a quanto stabilito per l'ineleggibilità, la cessazione delle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio ricoperto.

Va da sé che le suddette ipotesi di cessazione delle funzioni accomunano istituti e situazioni giuridiche diverse. Tuttavia, ciascuna ipotesi deve essere correlata alla specificità della causa al fine di produrre l'effetto voluto dalla legge.

Il comma 4 dell'articolo 6 stabilisce i termini per la rimozione: per l'incompatibilità sopravvenuta l'interessato deve cessare dalle funzioni entro dieci giorni dalla data in cui si sorta la relativa causa. Per l'incompatibilità originaria, il medesimo termine decorre dalla data di convalida dell'elezione.

Al riguardo, il regolamento interno del Consiglio regionale, all'art. 19 rubricato "Esame delle condizioni di incompatibilità" disciplina allo stesso modo le suddette ipotesi: in particolare, su richiesta della Giunta delle elezioni, il Presidente del Consiglio procede entro cinque giorni alla notifica della contestazione all'interessato che, entro i successivi cinque giorni può presentare le proprie controdeduzioni per iscritto. Infine, nei dieci giorni seguenti, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di procedere all'opzione, a pena di decadenza, entro il termine previsto dalla legge elettorale regionale. Quest'ultimo termine, a norma di quanto previsto dalla legge cornice all'art. 3, comma 1, lett. g), non può essere superiore a trenta giorni dall'accertamento della causa di incompatibilità. Tuttavia, la legge regionale nulla dispone sul punto e, stante il rinvio generale alla legislazione statale, renderebbe applicabile l'art. 7 della legge n. 154/1981, relativo alla contestazione e rimozione delle cause di incompatibilità (nonché alle cause di ineleggibilità

sopravvenuta), in relazione per lo meno al termine contemplato di dieci giorni, dalla delibera definitiva del Consiglio, al fine dell'esercizio, a pena di decadenza, dell'opzione fra le due cariche incompatibili.

Da ultimo, si ricorda l'articolo 5 della legge n. 154/1981 che introduce un'esimente all'incompatibilità laddove gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della Regione siano in connessione con il mandato elettivo in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento.

Nella tabella che segue, le cariche istituzionale suscettibili di generare l'incompatibilità sono state suddivise in due macroaree a seconda che afferiscano all'intero territorio nazionale o siano riferite al territorio della Regione.

<b>3.1 CAUSE DI INCOMPATIBILITA' IN RELAZIONE A CARICHE ISTITUZIONALI RIFERITE ALL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE</b>	
<b>INCARICHI E RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>RIMOZIONE CAUSE</b>
<b>3.1.1 Titolari di cariche elettive o di incarichi in organi esecutivi</b>	
<b>Membro del Parlamento europeo</b> ( <i>articolo 122, comma 2, Costituzione - articolo 6, comma 1, legge 24 gennaio 1979, n. 18</i> )	Il membro del Parlamento europeo, in particolare, deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro 30 giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie. Se non provvede, l'Ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.
<b>Deputato e senatore</b> ( <i>articolo 122, comma 2, Costituzione – articolo 4, comma 1, legge 23 aprile 1981, n. 154</i> )	Cessazione delle funzioni per dimissioni
<b>Consigliere e assessori di altra Regione</b> ( <i>articolo 122, comma 2, Costituzione – articolo 4, comma 2, legge 23 aprile 1981, n. 154</i> )	Cessazione delle funzioni per dimissioni
<b>Ministro e sottosegretario di Stato</b> ( <i>articolo 4, comma 1, legge 23 aprile 1981, n. 154</i> )	Cessazione delle funzioni per dimissioni
<b>3.1.2 Magistrati e soggetti che concorrono all'amministrazione della giustizia</b>	
<b>Giudice costituzionale</b> ( <i>articolo 135, sesto comma Costituzione; art. 7, comma 5, legge 11</i>	Aspettativa, in posizione di fuori ruolo ( <a href="#"><i>art. 17, legge delega n. 117/2022</i></a> )

<p>marzo 1953, n.87; articolo 4, comma 1, legge n. 154/1981));</p> <p><b>giudici ordinari della Corte di Cassazione</b> (articolo 4, comma 1, della legge n. 154/1981);</p> <p><b>magistrati della Corte dei Conti</b> (articolo 4, comma 1, della legge n. 154/1981);</p> <p><b>magistrati del Consiglio di Stato</b> (articolo 4, comma 1, della legge n. 154/1981);</p> <p><b>magistrati del Tribunale supremo delle acque</b> (articolo 4, comma 1, della legge n. 154/1981).</p>	
<p><b>magistrati onorari di tribunali</b> (articolo 5, comma 1, lettera a), decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116)</p> <p><b>componenti non magistrati</b> del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti (articolo 12, comma 1, della legge n. 117/1988, che rinvia, per quanto concerne lo stato giuridico degli stessi soggetti, alla legge n. 195/1958);</p> <p><b>componenti non magistrati</b> del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (articolo 7, comma 5, della legge n. 186/1982, che rinvia all'articolo 12 della legge n. 117/1988, che rinvia, a sua volta, all'articolo 33, comma 1, legge 24 marzo 1958, n. 195);</p> <p><b>componenti del comitato direttivo</b> della Scuola superiore della magistratura (articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26).</p>	<p>Cessazioni delle funzioni per dimissioni</p>
<p><b>3.1.3 Presidente e componenti del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro</b> (articolo 4, comma 1, della legge n. 154/1981 e articolo 8, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936)</p>	<p>Cessazioni delle funzioni per dimissioni</p>
<p><b>3.1.4 Componenti delle autorità indipendenti e degli organismi di garanzia e vigilanza</b></p>	
<p><b>Componenti Autorità garante della concorrenza e del mercato</b> (articolo 10, comma 3, legge 10 ottobre 1990, n. 287)</p> <p><b>componenti Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità</b> (articolo 2, comma 8, legge 14 novembre 1995, n. 481)</p> <p><b>componenti Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</b> (articolo 1, comma 5, legge 31 luglio 1997, n. 249, che rinvia alle disposizioni dell'articolo 2, comma 8, legge 14 novembre 1995, n. 481);</p>	<p>Per tutte le cariche istituzionali ivi indicate, la normativa di riferimento non individua il rimedio per rimuovere la causa di incompatibilità.</p> <p>Trattandosi di cariche riferite all'intero territorio nazionale, si riterrebbero applicabili le norme di cui all'art. 6, comma 3 della legge n. 154/1981</p>

<p><b>presidente o componente dell'ANAC – Autorità nazionale anticorruzione</b> (<i>art. 13, comma 3, decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150</i>);</p> <p><b>presidente e componente del Garante per la protezione dei dati personali</b> (<i>articolo 153, comma 3, decreto legislativo n. 196/2003</i>);</p> <p><b>componente del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale</b> (<i>articolo 7, comma 3, decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge n. 10/2014</i>)</p> <p><b>garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza</b> (<i>art.2, comma 3, legge 12 luglio 2011, n. 112</i>)</p> <p><b>presidente e membri CONSOB</b> - Commissione nazionale per le società e la borsa (<i>articolo 1, comma 5, decreto-legge n. 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216</i>);</p> <p><b>presidente (ISVAP)</b> - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (<i>articolo 10, comma 3, legge 12 agosto 1982, n. 576</i>);</p> <p><b>componenti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero</b> (<i>articolo 12, comma 2, legge 12 giugno 1990, n. 146</i>);</p> <p><b>componenti effettivi o supplenti dei Collegi regionali di garanzia elettorale</b> (<i>articolo 13, comma 2, legge 10 dicembre 1993, n. 515</i>)</p>	
<p><b>3.1.5 Altri incarichi</b></p>	
<p><b>Presidente e vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina governativa</b> (<i>articoli 1, 5 e 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14</i>)</p> <p><b>Direttore Generale e membro del Comitato di indirizzo AGID</b> - Agenzia per l'Italia Digitale (<i>articolo 9, decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177</i>)</p> <p><b>Componente delle commissioni esaminatrici di concorso per l'assunzione nei pubblici impieghi</b> (<i>articolo 9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487</i>)</p> <p><b>Presidente o componente del consiglio di amministrazione, o del consiglio scientifico o del collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per le</b></p>	<p>Per tutte le cariche istituzionali ivi indicate, la normativa di riferimento non individua il rimedio per rimuovere la causa di incompatibilità.</p> <p>Trattandosi di cariche riferite all'intero territorio nazionale, si riterrebbero applicabili le norme di cui all'art. 6, comma 3 della legge n. 154/1981</p>

<p>nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA (<i>articolo 111, comma 1, Decreto ministeriale 31 marzo 2006, n. 165</i>)</p> <p><b>Rappresentante legale, amministratore, sindaco delle società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi</b> (<i>articolo 2 comma 5 lett. b), decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</i>)</p> <p><b>Componente dell'ARAN</b> – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (<i>articolo 46, comma 7bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>)</p>	
<p><b>Componente del Consiglio CCIA</b> – Camere di commercio, industria e artigianato (<i>articolo 13, comma 2 lett. a) legge 29 dicembre 1993, n. 580</i>)</p>	<p>Opzione, entro trenta giorni, per una delle cariche</p>
<p><b>3.2 CAUSE DI INCOMPATIBILITA' IN RELAZIONE CARICHE ISTITUZIONALI RIFERITE AL TERRITORIO DELLA REGIONE</b></p>	
<p><b>INCARICHI E RIFERIMENTI NORMATIVI</b></p>	<p><b>RIMOZIONE CAUSE</b></p>
<p><b>3.2.1 Titolari di cariche elettive o di incarichi in organi esecutivi</b></p>	
<p><b>Presidente e assessore di Giunta provinciale, Sindaco e assessore dei Comuni compresi nel territorio della Regione</b> (<i>articolo 4, comma 1, legge 23 aprile 1981, n. 154</i>)</p>	<p>Cessazioni delle funzioni per dimissioni</p>
<p><b>3.2.2 Componenti organismi di garanzia regionali</b></p>	
<p><b>Garante regionale per la tutela delle vittime di reato</b> (<i>articolo 4, comma 6, legge regionale 15 marzo 2023, n. 10</i>)</p>	<p><a href="#"><u>articolo 4, commi 7, l.r. 2023, n. 10</u></a></p>
<p><b>Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità</b> (<i>articolo 4, comma 2 lett. b), legge regionale 4 agosto 2022, n. 29</i>)</p>	<p><a href="#"><u>art. 4, comma 4, l.r. 2022 n. 29</u></a></p>
<p><b>Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale</b> (<i>articolo 5, comma 3, lett. b), legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1</i>)</p>	<p><a href="#"><u>articolo 5, comma 4,5,6 l.r. 2018, n. 1</u></a></p>
<p><b>Garante della salute della Regione Calabria</b> (<i>articolo 4, comma 3, lett. a), legge regionale 10 luglio 2008, n. 22</i>)</p>	<p><a href="#"><u>articolo 4, comma 4, l.r. 2008, n. 22</u></a></p>
<p><b>Garante per l'infanzia e l'adolescenza</b> (<i>articolo 3, comma 3 lett. a) e comma 4, legge regionale 12 novembre 2004, n. 28</i>)</p>	<p>Nessuna previsione in ordine al procedimento di rimozione dell'incompatibilità</p>
<p><b>Difensore civico Regione Calabria</b> (<i>articolo 6, commi 2 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4</i>)</p>	<p><a href="#"><u>articolo 6, comma 3, l.r. 1985, n. 4</u></a></p>

<p><b>Componente del CORECOM - Comitato regionale per le comunicazioni</b> (<i>articolo 6, comma 1 lett. a), legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2)</i></p>	<p><a href="#"><u>articolo 6, comma 1 commi 3 4,6, 7, 8, 9, l.r. 2001, n. 2</u></a></p>
<p><b>3.2.3 Incarichi/uffici/situazioni riguardanti particolari rapporti con la Regione</b></p>	
<p><b>Amministratore o dipendente</b> con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che dalla stessa riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativi superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'ente (<i>articolo 3, comma 1, n.1, legge 23 aprile 1981, n. 154</i>)</p>	<p>Cessazione dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa</p>
<p><b>colui che come titolare, amministratore, dipendente</b>, con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse della Regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati sovvenzionate da essa in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione. Tale ipotesi non si applica a chi faccia parte di cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici (<i>articolo 3, comma 1, n.2 e comma 2, legge 23 aprile 1981, n. 154</i>)</p>	<p>Cessazione dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa</p>
<p><b>consulente legale, amministrativo o tecnico</b> che presta opera in modo continuativo nelle imprese di cui ai precedenti numeri 1) e 2) (<i>articolo 3, comma1, n. 3 che rinvia ai numeri 1 e 2 dello stesso comma 1, legge 23 aprile 1981, n. 154</i>)</p>	<p>Cessazione dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa</p>
<p><b>soggetto che ha lite pendente</b> in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione, ad esclusione delle liti in materia tributaria. Tale causa di incompatibilità non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato (<i>articolo 3, comma1, n. 4 e comma 3, legge 23 aprile 1981, n. 154</i>) Si segnala che la legge n. 165/2004, con riguardo a questa specifica ipotesi di incompatibilità, impone l'osservanza di due criteri: quello della previsione dell'incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite e, per i casi in</p>	<p>L'incompatibilità si rimuove ponendo in essere atti idonei a far venir meno nella sostanza il conflitto tra l'eletto e la Regione, quali la transazione, l'abbandono della lite, la conciliazione giudiziale, la rinuncia alla lite</p>

cui non sia parte attiva, quello della limitazione dell'incompatibilità alle ipotesi in cui la lite stessa sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato ( <i>articolo 3, comma 1, lett. d</i> )	
<b>soggetto dichiarato responsabile</b> che non ha estinto il debito ovvero colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito ( <i>articolo 3, comma 1, n. 5, legge 23 aprile 1981, n. 154</i> )	Estinzione del debito
<b>soggetto messo in mora</b> che non ha estinto il debito ovvero colui che, avendo un debito liquido ed esigibile con la Regione ovvero verso istituto od azienda da essa dipendente, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di essa, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di mora ( <i>articolo 3, comma 1, n. 6, legge 23 aprile 1981, n. 154</i> )	Estinzione del debito
<b>soggetto che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione.</b> Tale incompatibilità, che non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato, viene meno con la resa del conto ( <i>articolo 3, comma 1, n. 7 e comma 3, legge 23 aprile 1981, n. 154</i> )	Resa del conto
<b>incarico amministrativo di vertice</b> nella amministrazioni regionali o incarico di amministratore di ente pubblico di livello regionale ( <i>art. 11, comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39</i> )	Art. 19 <a href="#"><u>decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39</u></a>
<b>dirigente, interno o esterno</b> , nelle pubbliche amministrazioni o negli enti pubblici o negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale ( <i>art. 12, comma 3, lett. a) del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39</i> )	Art. 19 <a href="#"><u>decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39</u></a>
<b>presidente o amministratore delegato</b> di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale ( <i>art. 13, comma 2 lett. c) Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39</i> )	Art. 19 <a href="#"><u>decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39</u></a>
<b>direttore generale, direttore sanitario o direttore amministrativo</b> in un'azienda sanitaria locale della Regione ( <i>art. 14, comma 2, lett. a) Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39</i> )	Art. 19 <a href="#"><u>decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39</u></a>

**componenti del collegio dei revisori dei conti**  
della Giunta regionale e del Consiglio regionale  
della Calabria (*articolo 9, comma 1, lett. a) legge  
regionale 10 gennaio 2013, n. 2*)

Art. 6 [legge regionale 10 gennaio  
2013, n. 2](#)

## **SEZIONE III**

### **Lo status di Consigliere regionale**

## INDICE

<b>1. PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI REGIONALI .....</b>	<b>75</b>
1.1 Divieto di mandato imperativo.....	75
1.2 Insindacabilita' .....	76
1.3 Diritto di accesso dei consiglieri regionali .....	78
1.4 Trattamento assicurativo del consigliere regionale.....	79
1.5 Sospensione dalla carica di consigliere regionale.....	79
1.6 Trattamento economico dei consiglieri regionali.....	82
1.6.1 Quadro normativo .....	82
1.6.2 Disciplina del trattamento indennitario .....	87
1.6.3 Indennita' accessorie spettanti ai consiglieri regionali.....	90
1.6.4 Disciplina dell'indennita' a carattere differito .....	91
1.6.5 Disciplina dell'indennita' di fine mandato.....	95
<b>2. DOVERI E OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI REGIONALI.....</b>	<b>97</b>
2.1 Dovere di partecipare alle sedute del consiglio regionale e degli altri organi consiliari.....	97
2.2 Dovere di comportamento .....	98
2.3 Obblighi di pubblicazione .....	99

## 1. PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI REGIONALI

<b>1.1 DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO</b>	
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>DISCIPLINA</b>
<p><b>- Articolo 4, comma 1, lettera c), legge 2 luglio 2004 n. 165;</b>  <b>- articolo 24 Statuto della Regione Calabria (L.r. 19 ottobre 2004, n.25);</b>  <b>-articolo 22 Regolamento interno consiliare (D.C.R. 27 maggio 2005, n.5)</b></p>	<p>E' una prerogativa strettamente connessa alla funzione di rappresentanza politica esercitata dal Consigliere regionale.</p> <p>Si tratta di una regola enunciata nelle democrazie rappresentative, nelle quali assume rilievo il sistema dei partiti politici: con essa si intende garantire all'eletto la libertà e l'indipendenza nelle modalità di svolgimento del proprio mandato, rispetto ad eventuali indicazioni dei rispettivi elettori o del gruppo di appartenenza, che non possono mai essere vincolanti. Alla sua base vi è il convincimento che gli interessi generali della politica tanto più possono essere curati quanto meno i rappresentanti eletti sono giuridicamente vincolati a perseguire istanze particolari o settoriali.</p> <p>Il divieto di mandato imperativo è previsto per i membri del Parlamento dall'art. 67 della Costituzione.</p> <p>A sua volta, la legge n. 165 del 2004, all'articolo 4, comma 1, lett. c) inserisce il divieto di mandato imperativo tra i principi fondamentali cui le Regioni devono attenersi nell'adottare il proprio sistema elettorale ai sensi dell'art.122 Cost. Conseguentemente, l'articolo 24 dello Statuto regionale recita che i Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Una quasi identica formulazione viene utilizzata, inoltre, dall'articolo 22 del Regolamento interno consiliare, dove la regola del divieto di mandato imperativo viene riferita direttamente all'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri regionali.</p> <p>Una conseguenza del divieto in parola è che per il Consigliere è possibile, nel corso della Legislatura, non solo discostarsi dalla linea del proprio partito in ordine a singole questioni, ma anche mutare gruppo o partito di appartenenza, o addirittura coalizione, senza incorrere in responsabilità o nella perdita di prerogative.</p> <p>Lo stretto legame tra sistema democratico e divieto di mandato imperativo, nato con la Rivoluzione francese, è stato oggetto di riflessione in tempi più</p>

<p><i>Segue</i> <b>Articolo 4, comma 1, lettera c), legge 2 luglio 2004 n. 165;</b>  <b>- articolo 24 Statuto della Regione Calabria (L.r. 19 ottobre 2004, n.25);</b>  <b>-articolo 22 Regolamento interno consiliare (D.C.R. 27 maggio 2005, n.5)</b></p>	<p>recenti, a causa della c.d. crisi di rappresentatività dei partiti politici e dei frequenti episodi di transfughismo parlamentare, anche con riguardo al ruolo del consigliere regionale, posto che, secondo la Corte costituzionale, <i>“diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, le attribuzioni dei Consigli si inquadrano, invece, nell’esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità”</i>. E’ stato così sottolineato che un’autentica rappresentazione non può prescindere da un legame forte tra il singolo Consigliere e la comunità che lo ha espresso, poiché i rappresentanti agiscono non solo per perseguire interessi generali, ma anche per soddisfare le esigenze dei rappresentati.</p>
<b>1.2 INSINDACABILITA’</b>	
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>DISCIPLINA</b>
<p><b>- Articolo 122, comma 4, Cost.</b>  <b>- articolo 24, comma 1, Statuto della Regione Calabria (L.r. 19 ottobre 2004, n.25);</b>  <b>- articolo 22 Regolamento interno consiliare (D.C.R. 27 maggio 2005, n.5)</b></p>	<p>A norma dell’art. 122, comma 4, Cost. <i>“I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.”</i></p> <p>Identica disposizione viene riportata sia nello Statuto regionale, all’articolo 24, sia nel Regolamento interno consiliare, all’articolo 22.</p> <p>Si tratta di una delle principali prerogative riconosciute ai consiglieri, che ne sono destinatari solo in via mediata in quanto componenti del Consiglio, essendo la stessa posta a presidio dell’autonomia e dell’indipendenza costituzionalmente garantite alle assemblee legislative regionali: essa, infatti, non intende assicurare una posizione di privilegio ai consiglieri regionali, bensì preservare da interferenze e condizionamenti esterni tutte le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale.</p> <p>L’insindacabilità, dunque, si sostanzia nella irresponsabilità giuridica (civile, penale, amministrativa) del Consigliere regionale, che permane anche dopo la scadenza del mandato ma che opera solo con riferimento all’esercizio delle funzioni.</p> <p>Sotto questo aspetto, tale prerogativa ricomprende, innanzitutto, le attività che costituiscono esplicazione di una funzione tipica, affidata al Consiglio dalla stessa Costituzione o da altre fonti normative cui questa rinvia: e così gli atti che siano esplicativi delle funzioni legislative, di quelle</p>

*Segue*

**Articolo 122, comma 4, Cost.**

**- articolo 24, comma 1, Statuto della Regione Calabria (L.r. 19 ottobre 2004, n.25);**

**- articolo 22 Regolamento interno consiliare (D.C.R. 27 maggio 2005, n.5)**

ispettive e di indirizzo (ad es. le interrogazioni e le interpellanze).

L'immunità si estende, inoltre, anche a quei comportamenti che, pur non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di appartenenza, tra cui, in particolare, la divulgazione esterna delle opinioni espresse in sede consiliare.

Le condizioni affinché le dichiarazioni c.d. *extra moenia* possano ritenersi coperte dalla garanzia dell'insindacabilità sono: la sostanziale corrispondenza contenutistica rispetto all'atto tipico e il legame di ordine temporale, idonei ad imprimere alle dichiarazioni esterne una connotazione divulgativa dell'attività istituzionale (così ad es. le dichiarazioni alla stampa rese comunque al di fuori della sede consiliare, ma strettamente connesse con l'atto consiliare tipico).

Come precisato dalla Corte costituzionale, tra le attività coperte dalla garanzia *de qua*, rientrano, altresì, quelle di vigilanza e di controllo spettanti alle Commissioni consiliari, quali articolazioni del Consiglio regionale, esercitate nelle materie di rispettiva competenza, comprese le dichiarazioni esterne che seguono in chiave divulgativa e in un arco temporale molto ristretto l'atto tipico compiuto.

La copertura dell'insindacabilità in ordine all'esercizio di funzioni amministrative richiede, invece, alcune precisazioni.

In proposito, la Corte costituzionale, all'interno degli atti amministrativi di spettanza consiliare, distingue tra quelli strettamente necessari all'autorganizzazione del Consiglio regionale (legati da un vincolo di stretta strumentalità alle sue esigenze di autonomia) che, in quanto riconducibili ad una funzione costituzionalmente garantita, possono considerarsi coperti dall'insindacabilità; e quelli relativi alle altre funzioni di amministrazione attiva, per i quali la garanzia opera soltanto se assegnate all'organo in via diretta ed immediata da leggi dello Stato. Dall'area di applicazione dell'insindacabilità resterebbero quindi escluse le funzioni conferite al Consiglio da disposizioni regionali.

In questi termini, la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 43 del 2019, ha precisato che

<p><i>Segue</i>  <b>Articolo 122, comma 4, Cost.</b>  - <b>articolo 24, comma 1, Statuto della Regione Calabria (L.r. 19 ottobre 2004, n.25);</b>  - <b>articolo 22 Regolamento interno consiliare (D.C.R. 27 maggio 2005, n.5)</b></p>	<p><i>“...il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere del voto dato in sede di Assemblea legislativa per approvare un atto normativo, quale la legge regionale, e di quello espresso in sede di Ufficio di Presidenza del Consiglio che abbia condotto all’adozione di un delibera di quest’ultimo, atto non normativo, che sia strettamente collegata alla sua organizzazione e più in generale all’organizzazione del Consiglio con carattere di essenzialità e diretta incidenza, tale che, in sua mancanza, l’attività del Consiglio o del suo Ufficio di Presidenza sarebbe menomata o ne sarebbe significativamente incisa.”.</i></p> <p>Parimenti, i membri della Giunta godono dell’immunità in questione – in base alla <i>ratio</i> sottesa alla stessa - solo se consiglieri regionali ed esclusivamente in relazione all’attività svolta in ambito consiliare.</p>
<b>1.3 DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI REGIONALI</b>	
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>DISCIPLINA</b>
<p><b>art. 24, comma 2 dello Statuto</b>  <b>art. 114 del Regolamento interno</b>  <b>art. 32, comma 1, Legge regionale</b>  <b>4 settembre 2001, n. 19</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Diritto di accesso</b></p> <p>Il diritto di accesso dei consiglieri è una peculiare espressione della rappresentanza esponenziale della collettività e delle prerogative di controllo democratico del consigliere.</p> <p>Tale diritto istituito assume una connotazione ulteriore e più ampia rispetto al diritto di accesso del singolo cittadino poiché ai consiglieri è consentito richiedere anche semplici informazioni, non contenute in documenti già formati od anche dalla natura riservata;</p> <p>La giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni ribadito che i consiglieri possono accedere a tutti gli atti, anche di tipo contabile, la cui conoscenza si riveli utile per l'espletamento del loro mandato elettorale. Precisamente, ai fini del concreto esercizio del medesimo, il consigliere non deve dimostrare, in base alle norme comuni sull’accesso, l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, essendo sufficiente che rappresenti l’effettiva utilità delle notizie e delle informazioni richieste rispetto al mandato.</p> <p>Tuttavia, le richieste di accesso non si devono tradurre in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli Uffici. Infatti, quanto all’individuazione delle notizie e informazioni utili alle quali può essere consentito l’accesso, deve farsi riferimento a tutti gli atti e ai dati che possano</p>

<p><i>Segue art. 24, comma 2 dello Statuto</i>  <b>art. 114 del Regolamento interno</b>  <b>art. 32, comma 1, Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19</b></p>	<p>essere effettivamente utili allo svolgimento dei compiti del consigliere e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente.</p>
<b>1.4 TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEL CONSIGLIERE REGIONALE</b>	
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>DISCIPLINA</b>
<p><i>Art.1 comma 2 <u>Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3</u></i></p>	<p><b>I consiglieri regionali sono assicurati</b>, a carico del bilancio del Consiglio regionale, <b>contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia</b> per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale copertura assicurativa non fa parte del trattamento economico.</p>
<p><i>Artt. 1-2 <u>Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 6</u></i></p>	<p>E' istituita in favore dei consiglieri regionali in carica, <b>l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio</b>. L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea copre gli infortuni che i consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio. L'onere relativo è a carico del bilancio regionale.  <b>Il contratto di assicurazione, senza diritto a rivalsa, copre cumulativamente anche i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea dei consiglieri regionali per cause non connesse con il loro servizio.</b> Il relativo onere è a carico dei consiglieri regionali.</p>
<b>1.5 SOSPENSIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE</b>	
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>DISCIPLINA</b>
<p><i><u>Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 , n. 235</u></i>  - <i>Art. 8, comma 1</i></p>	<p>La sospensione si applica nei confronti di coloro che hanno riportato <b>una condanna non definitiva</b> per uno dei seguenti delitti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>previsti dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9</b></li> </ul>

Segue Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

- *Art. 8, comma 1*

ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- **consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater**, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- **consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale.**

-  
La sospensione si applica, altresì, nei confronti di coloro che:

- **con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione**, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;
- nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

-

-

<p>- <i>Art. 8, comma 2</i></p>	<p><b>La sospensione consegue di diritto quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale</b> nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.</p>
<p>- <i>Art. 8, comma 3</i></p>	<p>Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.</p>
<p>- <i>Art. 8, comma 4</i></p>	<p>A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano</p>

<p><i>Segue Art. 8, comma 4</i></p>	<p>sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.</p>
<p>- <i>Art. 8, comma 5</i></p>	<p><b>La sospensione cessa</b> nel caso in cui nei confronti dell'interessato <b>venga meno l'efficacia della misura coercitiva</b> di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.</p>
<p>- <i>Art. 8, comma 6</i></p>	<p>Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, <b>decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.</b></p>
<p><b>1.6 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI</b></p>	
<p><b>1.6.1 QUADRO NORMATIVO</b></p>	
<p><b>NORMATIVA NAZIONALE – DECRETO LEGGE N. 174/2012</b></p>	
<p>Le prerogative economiche dei consiglieri regionali devono essere preliminarmente inquadrare nella cornice del <a href="#">D.L. 10 ottobre 2012, n. 174</a> “<i>Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012</i>” convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.</p>	
<p><b>articolo 2, D.L. n. 174/2012</b></p>	<p>sono state introdotte disposizioni di <b>riduzione dei costi della politica</b>, prevedendo che, <b>a decorrere dal 1° gennaio 2013</b>, l'erogazione di una quota pari all'80% dei trasferimenti erariali a favore della Regione, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, oltre che di una quota pari al 50% delle somme destinate per l'esercizio 2013 al</p>

<p><i>Segue articolo 2, D.L. n. 174/2012</i></p>	<p>trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e della giunta, sia condizionata all'adozione – da parte di ciascuna Regione – delle misure previste dall'articolo 2 entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione qualora occorra procedere a modifiche statutarie.</p>
<b>MISURE PREVISTE</b>	
<p><b>art. 2, comma 1, lett. a), D.L. n. 174/2012</b></p>	<p><b>rinvio al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</b>, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 in virtù del quale le Regioni hanno dovuto dare applicazione all'articolo 14, recependo – attraverso modifiche statutarie e legislative – quanto previsto dal comma 1, lettere a), b), d), e). Si segnala, in particolare, la lett. d) secondo cui <b>il trattamento economico dei consiglieri regionali è commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;</b></p>
<p><b>art. 2, comma 1, lett. b), D.L. n. 174/2012</b></p>	<p><b>definizione dell'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali</b>, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012<sup>7</sup>;</p>

<sup>7</sup> La Conferenza delle Assemblee legislative regionali e la Conferenza delle Regioni, nella Plenaria congiunta del 30 ottobre 2012, hanno individuato la regione più virtuosa e hanno convenuto di definire altresì il trattamento economico onnicomprensivo dei consiglieri regionali; il documento è stato recepito nella delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del [30 ottobre 2012](#) e del [6 dicembre 2012](#).

In sintesi, il trattamento economico del consigliere regionale è stato omogeneizzato in modo uguale per tutte le regioni. Per il consigliere regionale il trattamento economico onnicomprensivo non può superare gli 11.100 € lordi; il trattamento economico delle massime cariche regionali, Presidente della Regione/Assemblea, onnicomprensivo, non può superare i 13.800 € lordi.

La [presa d'atto del 14.11.2013](#) della Conferenza Stato-Regioni prevede che, entro questi due limiti massimi, insuperabili, è possibile graduare le indennità di funzione per gli assessori e i consiglieri che ricoprono specifici incarichi, nel pieno rispetto delle determinazioni di ciascuna regione nel merito.

art. 2, comma 1, lett. c), D.L. n. 174/2012	<b>disciplina dell’assegno di fine mandato dei consiglieri regionali</b> in modo che non ecceda l’importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, quest’ultima, individuata secondo la procedura di cui alla precedente lett. b);
art. 2, comma 1, lett. d), D.L. n. 174/2012	<b>introduzione del divieto di cumulo di indennità o emolumenti</b> , ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, del Consiglio regionale, di Assessore o Consigliere regionale, prevedendo che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare per uno solo degli emolumenti o indennità;
art. 2, comma 1, lett. e), D.L. n. 174/2012	previsione per i consiglieri della gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l’esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati;
art. 2, comma 1, lett. m), D.L. n. 174/2012	introduzione di limiti ai vitalizi dei consiglieri
art. 2, comma 1, lett. n), D.L. n. 174/2012	esclusione dal vitalizio per coloro che hanno subito una condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione
<b>I Consiglieri regionali godono di un trattamento economico che consente loro di esercitare il mandato in modo professionale e continuativo. Percepiscono, quindi, una indennità, il cui ammontare è definito dallo Statuto e dalle leggi regionali.</b>	
<b>NORME STATUTARIE</b>	
<b>Art. 24, comma 3 “I consiglieri regionali”</b>	Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio
<b>Art. 33, comma 8 bis “Presidente della Giunta regionale”</b>	Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali. Il <b>Consigliere delegato</b> partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività

<i>Segue Art. 33, comma 8 bis “Presidente della Giunta regionale”</i>	delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce
<b>Art. 35, comma 9 “Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale</b>	Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale
<b>LEGGI REGIONALI – ADEGUAMENTO AL D.L. N. 174/2012</b>	
<a href="#"><u>Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3</u></a>	È la normativa cardine in materia recante “ <i>Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale</i> ”, che disciplina, nel dettaglio, l’indennità di carica e di funzione, il trattamento di missione e i rimborsi spese, il collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti, la sospensione dalla carica, l’indennità di fine mandato e l’assegno vitalizio. Quest’ultimo istituto è stato abrogato, con decorrenza degli effetti abrogativi a partire dalla decima legislatura.
<a href="#"><u>Legge regionale 7 ottobre 2011, n. 38</u></a>	<p>Con tale norma, <i>recante “Modifica della legge regionale 14 febbraio 1996. n. 3”</i>, sono stati modificati alcuni articoli della legge regionale n. 3 del 1996, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>il comma 2 dell’art. 3 relativa alla trattenuta sull’indennità di carica pari a euro 200,00</b> (nella versione originaria, prima che intervenisse la modifica ad opera della l.r. n. 1/2013 era pari ad euro 400,00) per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dell’Ufficio di Presidenza;</li> <li>-</li> <li>- <b>è stata modificata la rubrica del Capo IV da “Indennità di fine mandato e assegno vitalizio” in quella attuale “Indennità di fine mandato”;</b></li> <li>- <b>sono stati abrogati gli articoli dal 14 al 23:</b> trattasi sostanzialmente</li> </ul>

<p><i>Segue</i> <a href="#"><u>Legge regionale 7 ottobre 2011, n. 38</u></a></p>	<p>dell'abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio. Per effetto di tali previsioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del D.L. n. 174 del 2012, (rif. art. 3, comma 1, della legge regionale n. 1/2013).</p>
<p><a href="#"><u>Legge regionale 15 novembre 2012, n. 56</u></a></p>	<p>Con tale legge recante <i>Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale)</i>, sono stati abrogati gli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 3 del 1996, che disciplinavano l'indennità di fine mandato. Conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213 (rif. art. 3, comma 2, della legge regionale n. 1/2013).</p>
<p><a href="#"><u>Legge regionale 10 gennaio 2013, n.1,</u></a></p>	<p>In considerazione del quadro normativo instauratosi con D.L. n. 174 del 2012, la legge regionale <i>de qua</i> dal titolo <i>“Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 - riduzione dei costi della politica – del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213”</i> ha disciplinato, tra gli altri, il trattamento economico onnicomprensivo dei consiglieri regionali, modificando e integrando la legge regionale 14 febbraio 1996 n. 3.</p>
<p><a href="#"><u>Legge regionale 31 maggio 2019, n. 13</u></a></p>	<p>La presente legge regionale dal titolo <i>“Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012</i>, costituisce il seguito dell'intesa in Conferenza stato-regioni n. 56/CSR del 3 aprile 2019</p>

<b>1.6.2 DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO</b>	
<b>Emolumenti</b> (art. 1, comma 1 l.r. n. 3 del 1996)	Si articolano nelle seguenti voci: ❖ <b>Indennità di carica</b> ❖ <b>indennità di funzione</b> ❖ <b>spese di esercizio del mandato</b>
<b>Cariche</b>	<b>Importi emolumenti</b>
<b>Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale</b>	Indennità di carica al lordo € 5.100,00  Indennità di funzione al lordo € 2.700,00 Spese di esercizio del mandato € 6.000,00 <b>Totale € 13.800,00</b>
<b>Vicepresidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori</b>	Indennità di carica al lordo € 5.100,00 Indennità di funzione al lordo € 2.000,00 Spese di esercizio del mandato € 6.000,00 <b>Totale € 13.100,00</b>
<b>Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare</b>	Indennità di carica al lordo € 5.100,00 Indennità di funzione al lordo € 1.500,00 Spese di esercizio del mandato € 6.000,00 <b>Totale € 12.600,00</b>
<b>Consigliere regionale</b>	Indennità di carica al lordo € 5.100,00 Indennità di funzione al lordo € 0,00 Spese di esercizio del mandato € 6.000,00 <b>Totale € 11.100,00</b>
<b>Consiglieri regionali già dipendenti delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>Collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato.</b> <b>Opzione circa il trattamento economico:</b> i consiglieri regionali in aspettativa, in qualsiasi momento, possono optare, in luogo dell'indennità consiliare (indennità di carica mensile al lordo), per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza. Il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfetaria; le indennità di missione; i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti allo status di consigliere regionale. Tale opzione viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale ed ha effetto dal

<b>Segue Consiglieri regionali già dipendenti delle pubbliche amministrazioni</b>	primo giorno del mese successivo alla comunicazione medesima. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto alla data della proclamazione. (art. 25, l.r. n. 3/1996)
<b>Cariche</b>	<b>Decorrenza emolumenti (art. 2, comma 1, l.r. n. 3/1996)</b>
<b>Presidente della Regione</b>	dalla proclamazione e per tutta la durata della funzione
<b>Presidente del Consiglio regionale, Vicepresidenti del Consiglio regionale, Segretari Questori, componenti della Giunta regionale, Presidenti delle Commissioni consiliari, Presidenti dei Gruppi consiliari</b>	dal giorno della nomina da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione
<b>Consigliere regionale</b>	dal giorno della proclamazione
<b>Cariche</b>	<b>Termine cessazione emolumenti (art. 2, comma 2, l.r. n. 3/1996)</b>
<b>Presidente della Giunta, componenti della Giunta, Presidenti delle Commissioni consiliari</b>	al termine della carica
<b>Presidenti dei Gruppi consiliari</b>	alla data di indizione delle elezioni (fino alla proclamazione degli eletti continuano a percepire gli emolumenti previsti per i consiglieri regionali)
<b>componenti dell'Ufficio di Presidenza</b>	alla data di elezione o rinnovo dell'organo da effettuarsi in base alle previsioni dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale
<b>Consiglieri regionali</b>	al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi eletti
<b>Casi particolari</b>	<b>Termine cessazione emolumenti</b>
<b>Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura</b>	l'emolumento è corrisposto fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio (art. 2, comma 3, l.r. n. 3/1996)

<b>Consiglieri e componenti della Giunta in caso di scioglimento del Consiglio regionale</b>	l'emolumento per i Consiglieri e per i componenti della Giunta cessa dalla data di scioglimento dello stesso ( <i>art. 2, comma 3, l.r. n. 3/1996</i> )
<b>Consigliere regionale sospeso ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n. 235/2012 (c.d. Decreto Severino)</b>	È corrisposto per tutta la durata della sospensione un <b>assegno mensile</b> pari all'indennità di carica al lordo, <b>ridotta del 40%</b> a decorrere dalla data del provvedimento con il quale l'Ufficio di Presidenza formalizza la sospensione del consigliere regionale. In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, è corrisposto con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra quanto erogato (assegno mensile di cui sopra) e gli emolumenti (indennità di carica e di funzione al lordo), con esclusione delle spese di esercizio del mandato. ( <i>art. 26, commi 1 e 3, della l.r. n. 3/1996</i> )
<b>Consigliere regionale che sostituisce quello sospeso</b>	Competono per tutta la durata della sostituzione, gli emolumenti di cui all'art. 1 ( <i>art. 26, comma 2, l.r. n. 3/1996</i> )
<b>Partecipazione dei consiglieri regionali</b>	<b>Previsioni normative</b>
<b>Gratuità partecipazione</b>	Riguarda la partecipazione dei consiglieri regionali alle commissioni permanenti e speciali ed esclude anche diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati ( <i>art. 1, comma 5, l.r. n. 3/1996</i> )
<b>Partecipazione ai lavori del consiglio regionale e trattenute per assenza</b>	Il trattamento economico è commisurato all' <b>effettiva partecipazione</b> ai lavori del Consiglio regionale. Per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza è operata una <b>trattenuta sull'indennità di carica</b> pari ad euro 200,00. <b>La trattenuta non viene effettuata</b> nel caso di congedo regolato dall'art. 46 del Regolamento interno o negli altri casi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza o quando vi sia la concomitante convocazione di più organi (Consiglio,

<b>Segue Partecipazione ai lavori del consiglio regionale e trattenute per assenza</b>	Commissioni) e, il consigliere, partecipi almeno alla seduta di un organo. ( <i>art. 1, comma 6 e art. 3, commi 2,3,4,5 l.r. 3/1996</i> )
<b>Divieto di cumulo e opzione</b>	Per le indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. In questi casi, il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità ( <i>art. 1, comma 4, l.r. n. 3/1996</i> )
<b>1.6.3 INDENNITA' ACCESSORIE SPETTANTI AI CONSIGLIERI REGIONALI</b>	
<b>Normativa</b>	<b>Previsione</b>
<b>art. 9, l.r. n. 3/1996</b>	il Consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e della Giunta.
<b>Art. 11, l.r. n.3/1996</b>	i Consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio fornite gratuitamente dall'Amministrazione regionale esclusivamente nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico del Consiglio regionale o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale. Non sono considerate autovetture di servizio quelle dei Gruppi consiliari. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.
<b>Art. 1, comma 3, l.r. n. 3/1996, così come modificato dalla l.r. n.1/2013 nell'ottica della riduzione dei costi della politica</b>	Le spese per il noleggio e l'esercizio di autovetture sono ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009, ne hanno diritto i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli assessori e i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

<p><i>Segue Art. 1, comma 3, l.r. n. 3/1996, così come modificato dalla l.r. n.1/2013 nell’ottica della riduzione dei costi della politica</i></p>	<p>L'Ufficio di Presidenza disciplina le modalità di attuazione della presente disposizione.</p> <p>Con <u><a href="#">deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 16 del 28 marzo 2013</a></u>, è stata dettata una nuova disciplina delle indennità accessorie spettanti ai consiglieri regionali, <b>che revoca</b> la precedente deliberazione n. 43 del 23 maggio 2012, adottata sulla base dell’art. 2 ter comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001 n. 7 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)”, ai sensi del quale l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti, limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (diarie, missioni e rimborso spese) spettanti ai Consiglieri regionali.</p> <p>La <u><a href="#">Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 66 del 25 ottobre 2013</a></u>, ha revocato parzialmente la deliberazione n. 16 del 28 marzo 2013, introducendo una nuova disciplina delle spese per missioni in Italia e all’estero dei consiglieri regionali.</p>
<p><b>1.6.4 DISCIPLINA DELL’INDENNITA’ A CARATTERE DIFFERITO</b></p>	
<p><b>Natura giuridica</b></p>	<p>Stessa natura giuridica prevista per l’assegno vitalizio, che sostituisce.</p>
<p><b>A chi spetta</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consiglieri regionali cessati dal mandato;</b></li> <li>• <b>Consigliere regionale divenuto totalmente e permanentemente inabile al lavoro nel corso di esercizio del mandato.</b> Se l’inabilità totale e permanente al lavoro è dipendente dall’esercizio del mandato, essa spetta solo se l’inabilità si è verificata o viene accertata entro il termine massimo di cinque anni dalla cessazione dalla carica. <i>(art. 6, commi 1 e 2,4 l.r. n. 13/2019)</i></li> <li>•</li> </ul>

<p><b>Requisiti per conseguire l'indennità a carattere differito</b></p>	<p><b>Compimento dei sessantacinque anni di età</b> e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare <b>per almeno cinque anni, anche non consecutivi</b>, nell'Assemblea legislativa della Regione Calabria.</p> <p>Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta è diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni.</p> <p>Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, se corrisponde ad almeno sei mesi e un giorno. Non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.</p> <p>La restituzione dei contributi versati è ammessa solo per il consigliere regionale che non consegue il requisito minimo di cinque anni di mandato, anche non consecutivi. Sono oggetto di restituzione i contributi effettivamente versati, senza interessi e rivalutazione monetaria. <i>(art. 7, commi 1,2,3,5, l.r. n. 13/2019)</i></p>
<p><b>Trattenuta e quota di contribuzione</b></p>	<p>L'indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo del calcolo contributivo <i>(art. 8, comma 1, l.r. n. 13/2019)</i></p> <p>Sull'indennità mensile di carica al lordo, è operata la trattenuta secondo le seguenti misure:</p> <p><b>quota di contributo a carico del consigliere:</b> pari all'8,80 per cento della base imponibile;</p> <p><b>quota a carico del Consiglio regionale:</b> pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.</p> <p>L'importo dell'indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) <i>(art. 6, co 1 e 3 e art. 9, co 3, l. r. n. 13/2019)</i></p>
<p><b>Decorrenza indennità</b></p>	<p>È corrisposta ai consiglieri regionali <b>a partire dal primo giorno del mese successivo a quello</b> nel quale, una volta cessati dal mandato, <b>compiono l'età richiesta per conseguire il diritto.</b></p> <p>Se il consigliere regionale alla data di cessazione del mandato è già in possesso dei</p>

<p><i>Segue</i> <b>Decorrenza indennità</b></p>	<p>requisiti richiesti, l'indennità è corrisposta a <b>decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.</b></p> <p>In caso di cessazione del mandato per fine legislatura, il consigliere regionale che ha già maturato il diritto all'indennità a carattere differito, la percepisce a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura. <i>(art. 10 l.r. n. 19/2013)</i></p>
<p><b>Sospensione dell'erogazione</b></p>	<p><b>Casi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. per i consiglieri regionali</b> già cessati dal mandato che rientrano a far parte del Consiglio regionale della Calabria. Alla cessazione del nuovo mandato l'indennità a carattere differito è ripristinata, tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.</li> <li><b>2. in caso di elezione</b> al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale;</li> <li><b>3. in caso di nomina</b> a componente del Governo nazionale (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea o di una Giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario).</li> </ol> <p><b>Per i casi 2 e 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è fatta salva la facoltà di optare per l'indennità a carattere differito in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta se la normativa di riferimento lo consente;</li> <li>• il consigliere regionale deve darne comunicazione entro 30 giorni al competente ufficio del Consiglio regionale che può comunque procedere di propria iniziativa e in ogni momento alla verifica della sussistenza delle cause di sospensione;</li> <li>• l'erogazione è sospesa a decorrere dalla data di assunzione della carica o dell'incarico ed è ripristinata dal</li> </ul>

<p><i>Segue</i> <b>Sospensione dell'erogazione</b></p>	<p>giorno successivo alla data di cessazione degli stessi. (art. 11, l. r. n. 13/2019)</p>
<p><b>Esclusione dell'indennità</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• condanna in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici (l'esclusione ha durata pari all'interdizione).</li> <li>• condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del Codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa)</li> </ul> <p>Per entrambi i casi, l'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. (art. 12, l.r. 13/2019)</p>
<p><b>Trattamento di reversibilità</b></p>	<p>In caso di decesso del consigliere regionale che ha esercitato il mandato per un periodo non inferiore a cinque anni, ovvero in caso di consigliere cessato dal mandato, ma già titolare dell'indennità a carattere differito, ovvero ancora in attesa di maturare il requisito anagrafico per avere diritto all'erogazione della stessa ai sensi dell'articolo 7, è riconosciuto, a domanda (entro dieci anni dalla morte del consigliere) un trattamento di reversibilità, su base mensile ai familiari superstiti.</p> <p>Il trattamento di reversibilità è percepito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere è deceduto.</p> <p>Sull'indennità mensile di carica al lordo è applicata una trattenuta mensile pari al 3 per</p>

<p><i>Segue</i> <b>Trattamento di reversibilità</b></p>	<p>cento dell'indennità mensile di carica al lordo. Se il decesso del consigliere regionale avviene per causa dipendente dall'esercizio del mandato, il trattamento di reversibilità è dovuto indipendentemente dal possesso del requisito anagrafico e dei cinque anni di mandato richiesto (<i>art. 13, l.r. n. 13/2019</i>)</p>
<p><b>Cumulo, contribuzione volontaria e rinunciabilità all'indennità</b></p>	<p><b>È cumulabile</b> con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della repubblica italiana, di consigliere o assessore di altra Regione, nonché con ogni trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo spettante (<i>art. 15, l.r. n. 19/2013</i>)</p> <p><b>Il consigliere regionale</b>, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, <b>può versare le quote di contribuzione</b> per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere regionale la cui elezione sia stata annullata (<i>art. 7, comma 4, l.r. n. 19/2013</i>)</p> <p>I consiglieri regionali <b>possono rinunciare</b> all'indennità mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici competenti del Consiglio regionale, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della proclamazione. In caso di dichiarata rinuncia non si applicano le trattenute previste, dall'articolo 9, comma 3, e dagli articoli 13, comma 5 (<i>art. 16, comma 1, l.r. n. 19/2013</i>).</p>
<p><b>1.6.5 DISCIPLINA DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO</b></p>	
<p><b>A chi spetta</b></p>	<p><b>Consiglieri regionali</b> comunque cessati dal mandato e non immediatamente rieletti. <b>Eredi</b> in caso di decesso del consigliere regionale in corso di espletamento del mandato (<i>art. 14, comma 1, l.r. n.13/2019</i>)</p>
<p><b>Misura dell'indennità e trattenuta</b></p>	<p><b>Un dodicesimo dell'indennità di carica al lordo percepita dal consigliere su base annua</b>, per ogni anno di mandato esercitato o frazione di anno e fino a un massimo di dieci anni. Se l'esercizio del mandato supera</p>

<p><i>Segue</i> <b>Misura dell'indennità e trattenuta</b></p>	<p>dieci anni, il calcolo dell'indennità si effettua sui primi dieci anni.  A tali effetti, è applicata una trattenuta mensile pari all'1 per cento dell'indennità mensile di carica al lordo.  <i>(art. 14, commi 2 e 4, l.r. n.13/2019)</i></p>
<p><b>Diritto alla corresponsione</b></p>	<p><b>Il consigliere che ha già beneficiato della liquidazione dell'indennità, ha diritto, in caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di un'ulteriore indennità</b> per i mandati successivi, per un numero di anni che, sommati agli anni per i quali è già intervenuta la liquidazione, non supera i complessivi dieci anni.  <i>(art. 14, comma 3, l.r. n.13/2019)</i></p>
<p><b>Rinunciabilità</b></p>	<p>I consiglieri regionali <b>possono rinunciare</b> all'indennità mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici competenti del Consiglio regionale, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della proclamazione. In caso di dichiarata rinuncia non si applica la trattenuta prevista dall'art. 14, comma 4 <i>(art. 16, comma 1 l.r. n. 13/2019)</i></p>

## 2. DOVERI E OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI REGIONALI

2.1 DOVERE DI PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEGLI ALTRI ORGANI CONSILIARI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	DISCIPLINA
<p>- <b>Articolo 3, legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3;</b>  - <b>articoli 29 e 46 Regolamento interno consiliare (D.C.R. 27 maggio 2005, n.5)</b></p>	<p>Il Consigliere regionale ha il dovere di partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni.</p> <p>Si tratta di un dovere strettamente connesso alla carica che il Consigliere regionale riveste ed il cui assolvimento risulta connaturato allo stesso corretto esercizio del mandato assunto.</p> <p>L'obbligo di presenza è espressamente stabilito dal Regolamento interno, il cui articolo 46 al comma 1 recita che <i>"E' dovere dei Consiglieri regionali partecipare ai lavori dell'Assemblea"</i>. Il successivo comma 6 dello stesso articolo estende poi l'obbligo di presenza dei Consiglieri <i>"a tutti gli organismi consiliari di cui fanno parte"</i>, in primis le Commissioni consiliari.</p> <p>La regola sopra indicata viene espressamente enunciata, infine, dall'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (<i>Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale</i>), che detta la disciplina delle assenze del Consigliere, compresa la loro incidenza sul trattamento indennitario.</p> <p>Dunque, nessun Consigliere regionale può astenersi dal presenziare alle sedute, a meno che non abbia ottenuto congedo: infatti, il Consigliere regionale che, per motivi istituzionali o personali, non possa partecipare ad una seduta dell'organismo (ad es. del Consiglio o della Commissione) del quale faccia parte, deve preventivamente informarne il suo Presidente con comunicazione scritta e motivata.</p> <p>Per ciò che riguarda il Consiglio, il congedo si intende accordato se non sorge opposizione all'annuncio datone in Aula. In caso di opposizione, il Consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano. Analoga procedura viene applicata, per espresso rinvio dell'art. 46 suindicato, alle sedute di Commissione e degli altri organismi.</p> <p>Con riferimento specifico alle Commissioni, inoltre, l'art. 29 del Regolamento interno prevede, per il Consigliere regionale che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, la possibilità di essere sostituito, per</p>

<p><i>Segue Articolo 3, legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3;</i>  - articoli 29 e 46 Regolamento interno consiliare (D.C.R. 27 maggio 2005, n.5)</p>	<p>l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo o della stessa coalizione, appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione scritta del Consigliere regionale interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione medesima, al quale deve pervenire all'inizio della seduta. Il Presidente ne dà poi notizia alla Commissione.</p> <p>Da ultimo, per ciò che riguarda le conseguenze dell'eventuale assenza del Consigliere, l'art. 3 della l.r. n. 3 del 1996 stabilisce che <i>“Per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza”</i> sull'indennità di carica del Consigliere interessato viene operata una trattenuta pari ad Euro 200,00.</p> <p>La disposizione regionale precisa che si intendono assenti i Consiglieri che non partecipano del tutto alla seduta dell'organo, ovvero che vi prendono parte senza concorrere ad assumere almeno il trenta per cento delle deliberazioni ivi prodotte. Nel caso di convocazione in tutto o in parte contemporanea di sedute di più organi consiliari, non si procede alla trattenuta nel caso in cui il Consigliere partecipi alla seduta di almeno un organo, pur risultando assente alle altre.</p> <p>Al Consigliere che ha ottenuto regolarmente congedo, in quanto assente giustificato, non si applicano trattenute.</p>
<b>2.2 DOVERE DI COMPORTAMENTO</b>	
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>DISCIPLINA</b>
<p><b>Le prescrizioni da osservare sono quelle di cui agli artt. 48, 49 e 50 del Regolamento interno</b></p>	<p>Il Consiglieri regionali sono tenuti a partecipare a tutte le attività del Consiglio nel rispetto delle norme del Regolamento interno, tenendo un comportamento inteso a garantire sia lo svolgimento dignitoso delle sedute delle sedute dell'Assemblea e degli altri organi assembleari, sia il libero esercizio dei propri diritti da parte degli altri Consiglieri.</p> <p>In particolare, se un Consigliere regionale pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente, eventualmente reiterando il richiamo per una seconda volta. Dopo il terzo richiamo formale all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il</p>

<p><i>Segue</i> Le prescrizioni da osservare sono quelle di cui agli artt. 48, 49 e 50 del Regolamento interno</p>	<p>Presidente può deliberare la esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta. Nel caso in cui il Consigliere regionale si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Segretari – Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Nei casi più gravi, il Presidente può proporre all'Ufficio di Presidenza di deliberare la censura, la quale implica il divieto di partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un periodo da una a tre sedute. Il Consigliere richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola per non più di cinque minuti alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.</p> <p>Nel caso invece in cui nel corso di una discussione, il Consigliere regionale è accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente di nominare un Comitato, composto da tre Consiglieri regionali, che giudichi la fondatezza delle accuse. Al Comitato può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni al Consiglio, il quale ne prende atto senza dibattito né votazioni.</p> <p>Infine, nel caso in cui sorge un tumulto in aula, e, nonostante il richiamo del Presidente il tumulto continui, il Presidente sospende la seduta, o, se lo ritiene opportuno, la toglie. In quest'ultimo caso, il Consiglio si intende convocato, senz'altro, per il giorno successivo non festivo, alla medesima ora di convocazione della seduta che è stata tolta, salvo diversa disposizione del Presidente, che deve essere comunicata prima che la seduta sia tolta.</p>
<b>2.3 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE</b>	
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>DISCIPLINA</b>
<p><b>Art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013;</b>  <b>capi I e II, del Titolo IV della Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9</b></p>	<p>I soggetti che fanno parte di organi politici di livello regionale (presidente, consiglio, la giunta) sono destinatari degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013.</p> <p>Con specifico riferimento ai Consiglieri, gli obblighi sono riassumibili negli adempimenti, previsti dall'art. 14 del d.lgs. n.33 del 2013 e dai capi I e II, del Titolo IV della Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9, “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza”</p>

**Segue Art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013; capi I e II, del Titolo IV della Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9**

A far data dal 20.06.2019, i dati e i documenti relativi ai Consiglieri regionali, di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, vengono pubblicati nel portale "Anagrafe dei Consiglieri" raggiungibile al link <https://anagrafeconsiglieri.consrc.it/>. La tenuta delle rispettive sezioni dell'anagrafe pubblica per i consiglieri, secondo l'art. 45, comma 2 della legge regionale n. 9/2018, è un onere del Consiglio regionale.

L'anagrafe risponde alla ratio di incrementare i livelli di trasparenza dell'attività della Regione, rendendo disponibili per i cittadini, tramite i propri siti istituzionali, i dati e le informazioni inerenti alle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione. È istituita anche per dare attuazione all'articolo 2, comma 1, lettere f) e l) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

## **SEZIONE IV**

### **Normativa di riferimento**

# **NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA ELETTORALE**

## **COSTITUZIONE, LEGGI COSTITUZIONALI E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE**

### **Costituzione della Repubblica italiana.**

Si segnalano, in particolare, i seguenti articoli: **48; 51; 104, ultimo comma; 122; 135, comma 6**

**LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1** Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni - **Art. 5 (Disposizioni transitorie)**

### **LEGGE 2 luglio 2004, n. 165**

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

## **NORME IN MATERIA DI ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI**

### **LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43**

Nuove norme per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario

### **LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108**

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

### **LEGGE 21 marzo 1990, n. 53**

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223**

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

## **NORME IN MATERIA DI INCANDIDABILITA', INCONFERIBILITA', INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'**

### **LEGGE 17 giugno 2022, n. 71 (art. 15)**

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

**DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39**

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

**DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235**

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

**DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (art. 1486)**

Codice dell'ordinamento militare.

**DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267**

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In particolare: **CAPO II Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità**

**LEGGE 19 marzo 1990, n. 55**

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

**Si richiama, in particolare, l'art. 15 relativo a ipotesi di incandidabilità**

**LEGGE 23 aprile 1981, n. 154**

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale

**TRASPARENZA, PAR CONDICIO, CAMPAGNA E PROPAGANDA ELETTORALE**

**DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Artt. 14 e 47**

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

**LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175**

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione

**LEGGE 6 novembre 2003, n. 313**

Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali

**LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28**

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

### **LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515**

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

### **DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507**

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

Si segnala che la **Legge 27 dicembre 2019, n. 160** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) al comma **847 dell'art. 1 ha stabilito che**: “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”

### **LEGGE 5 luglio 1982, n. 441**

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

### **LEGGE 4 aprile 1956, n. 212**

Norme per la disciplina della propaganda elettorale

### **LEGGE 24 aprile 1975, n. 130**

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

## **NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA ELETTORALE**

### **STATUTO REGIONE CALABRIA E REGOLAMENTO INTERNO CONSIGLIO REGIONALE**

**Legge regionale 19 OTTOBRE 2004, N. 25** (STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA)

Si evidenziano i seguenti articoli di interesse:

**Articolo 18 (Convalida degli eletti)**

**Articolo 24 (I Consiglieri regionali)**

**Articolo 33 (Presidente della Giunta regionale)**

## **Articolo 38 (Sistema elettorale)**

**Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005** (Regolamento interno del Consiglio regionale).

Si segnalano i seguenti articoli:

**Articolo 16 (Giunta per il Regolamento)**

**Articolo 17 (Giunta delle elezioni)**

**Articolo 18 (Esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri)**

**Articolo 19 (Esame delle condizioni di incompatibilità)**

## **NORME SU ELEZIONI REGIONALI**

**Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1**

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

**Legge regionale 17 agosto 2009, n. 25**

Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale

## **NORME SU ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO ORGANISMI CONSIGLIO REGIONALE**

**Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13**

Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari

**Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8** (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale)

**Art. 10 (Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio)**

## **NORME SU TRATTAMENTO INDENNITARIO E PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI REGIONALI**

**Legge regionale 31 maggio 2019, n. 13**

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012

**Legge regionale 28 agosto 2000, n. 14** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria (Legge Finanziaria) – **art. 1 ter**

**Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3**

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale

**Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 6**

Istituzione della assicurazione infortuni in favori dei consiglieri regionali

**Legge regionale 8 agosto 1984, n. 18.**

Disciplina dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali

**Legge regionale 24 maggio 1980, n. 11**

Norme sul fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria

**NORME SU RIDUZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO**

**Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 7**

Riduzione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale

**Legge regionale 19 aprile 2007, n. 8**

Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della Giunta regionale

**NORME SU LEGALITA' E TRASPARENZA**

**Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9**

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza

**Legge regionale 27 novembre 2015, n. 21**

Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo n. 39/2013

## INDICE GENERALE

### **SEZIONE I**

#### **Elementi essenziali del sistema di elezione del Consigliere regionale**

1. Cenni sul sistema di elezione.....	2
1.1 Normativa e aspetti generali.....	2
1.2 Circoscrizioni elettorali .....	4
1.3 Durata della legislatura e convocazione dei comizi elettorali. ....	5
2. Istruzioni per la presentazione delle candidature .....	6
2.1 Liste circoscrizionali e regionali .....	6
2.2 Candidature alla carica di Presidente della Regione.....	7
2.3 Modalità di presentazione delle liste e delle candidature .....	7
2.4.1 Composizione delle liste circoscrizionali.....	10
2.4.2 Dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali di candidati – Requisiti sostanziali .....	10
A) Numero dei presentatori.....	10
B) Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori .....	11
C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista .....	11
D) Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista circoscrizionale.....	12
2.4.3 Documentazione a corredo della presentazione delle liste circoscrizionali .....	13
2.4.3.1 Certificati attestanti che i sottoscrittori della lista circoscrizionale sono elettori di un Comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia ... .....	13
2.4.3.2 Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato nella lista circoscrizionale e dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità .....	13
2.4.3.3 Certificato di iscrizione di ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale, nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.....	14
2.4.3.4 Modello del contrassegno della lista circoscrizionale .....	14

2.4.3.5 Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con una delle liste regionali e copia di analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale.....	15
2.4.4 Quando e Dove presentare le liste circoscrizionali.....	15
2.5.1 Composizione delle liste regionali.....	17
2.5.2 Dichiarazione di presentazione delle liste regionali dei candidati – Requisiti sostanziali .....	17
A) Numero dei presentatori.....	17
B) Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori .....	18
C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista .....	18
D) Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista regionale.....	19
2.5.3 Documentazione a corredo della presentazione della lista .....	19
2.5.3.1 Certificati attestanti che i sottoscrittori della lista regionale sono elettori di un Comune della Regione .....	19
2.5.3.2 Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente della lista regionale .....	20
2.5.3.3 Dichiarazione di collegamento.....	20
2.5.3.4 Certificato di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.....	21
2.5.4 Quando e Dove presentare le liste regionali .....	21
Premessa .....	23
3.1 Propaganda elettorale.....	23
3.1.1 Divieto per la PA di svolgere attività di comunicazione .....	23
3.1.2 Accesso ai mezzi di informazione .....	23
3.1.3 Agevolazioni fiscali .....	24
3.1.4 Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.....	24
3.1.5 Messaggi radiotelevisivi autogestiti.....	24
3.1.6 Affissioni e manifesti.....	25
3.1.7 La propaganda tramite e-mail, internet, sms e telefono .....	25

3.2 Spese per la propaganda elettorale.....	26
3.2.1 Raccolti fondi .....	26
3.2.2 Spese sostenute dai candidati .....	27
3.2.3 Spese sostenute da ciascun partito, movimento, lista .....	27
3.2.4 Contributi campagna elettorale .....	27
3.2.5 Controllo spese elettorale del candidato.....	28
 Premessa .....	 31
4.1 Gli obblighi di trasparenza .....	31
4.1.1 Documentazione da trasmettere a seguito della proclamazione .....	31
4.1.2 Documentazione da trasmettere in caso di surroga.....	32
4.1.3 Documentazione da trasmettere per i candidati non eletti.....	32
4.1.4 Adempimenti relativi alla trasparenza associativa.....	32
 5.1 Modalità di votazione (art. 2 l.r. N. 1/2005).....	 34
5.1.1 Scheda di votazione .....	34
5.1.2 Modalità di espressione del voto.....	34
5.2 Assegnazione dei seggi.....	34
5.2.1 Soglia di sbarramento .....	34
5.2.2 Assegnazione del seggio al Presidente .....	34
5.2.3 Assegnazione del seggio al candidato c.d. “miglior perdente” .....	35
5.2.4 Assegnazione dei seggi con metodo proporzionale .....	35
5.2.5 Assegnazione dei seggi con metodo maggioritario .....	35

## **SEZIONE II**

### **Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità**

Premessa .....	37
1. INCANDIDABILITA' .....	40
Profili generali.....	41
1. Le cause di incandidabilità.....	43
1.1 Cause di incandidabilità” in relazione a cariche istituzionali riferite all’intero territorio nazionale .....	49

1.2 Cause di incandidabilità conseguenti a condanne definitive per alcuni delitti .....	50
2. INELEGGIBILITA' .....	54
Profili generali.....	55
2.1 Cause di ineleggibilità riferite ad incarichi o uffici di rilevanza nell'intero territorio nazionale .....	59
2.2 Cause di ineleggibilità riferite ad incarichi di rilevanza limitata al territorio in cui si esercitano le funzioni, il comando o l'ufficio.....	60
2.3 Cause di ineleggibilità relative ad incarichi e/o uffici inerenti particolari rapporti con la regione .....	61
3. INCOMPATIBILITA' .....	63
Profili generali .....	64
3.1 Cause di incompatibilità in relazione a cariche istituzionali riferite all'intero territorio nazionale .....	66
3.1.1 Titolari di cariche elettive o di incarichi in organi esecutivi.....	66
3.1.2 Magistrati e soggetti che concorrono all'amministrazione della giustizia .....	66
3.1.3 Presidente e componenti del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ...	67
3.1.4 Componenti delle autorità indipendenti e degli organismi di garanzia e vigilanza .....	67
3.1.5 Altri incarichi .....	68
3.2 Cause di incompatibilità in relazione cariche istituzionali riferite al territorio della regione.....	69
3.2.1 Titolari di cariche elettive o di incarichi in organi esecutivi.....	69
3.2.2 Componenti organismi di garanzia regionali .....	69
3.2.3 Incarichi/uffici/situazioni riguardanti particolari rapporti con la Regione .....	70

### **SEZIONE III**

#### **Lo status di Consigliere regionale**

1. Prerogative e diritti dei consiglieri regionali .....	75
1.1 Divieto di mandato imperativo.....	75
1.2 Insindacabilità' .....	76

1.3 Diritto di accesso dei consiglieri regionali .....	78
1.4 Trattamento assicurativo del consigliere regionale.....	79
1.5 Sospensione dalla carica di consigliere regionale.....	79
1.6 Trattamento economico dei consiglieri regionali.....	82
1.6.1 Quadro normativo .....	82
1.6.2 Disciplina del trattamento indennitario .....	87
1.6.3 Indennita' accessorie spettanti ai consiglieri regionali .....	90
1.6.4 Disciplina dell'indennita' a carattere differito .....	91
1.6.5 Disciplina dell'indennita' di fine mandato .....	95
2. Doveri e obblighi dei consiglieri regionali.....	97
2.1 Dovere di partecipare alle sedute del consiglio regionale e degli altri organi consiliari.....	97
2.2 Dovere di comportamento .....	98
2.3 Obblighi di pubblicazione .....	99

#### **SEZIONE IV**

#### **Normativa di riferimento**

<b>NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA ELETTORALE.....</b>	<b>102</b>
<b>NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA ELETTORALE.....</b>	<b>104</b>